

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Immissione in ruolo ordinario negli istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità. (642);	
PRESIDENTE	944	MANCINI ed altri: Modifiche alla tabella <i>E</i> (carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 (<i>Urgenza</i>). (1052);	
Sul processo verbale:		BALDELLI : Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli istituti secondari d'istruzione. (1178);	
PRESIDENTE	944, 945	MARTINO GAETANO e ROSSI PAOLO : Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria. (<i>Urgenza</i>). (1275);	
BALDELLI	944, 945	DEGLI OCCHI : Modifica della tabella <i>E</i> annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione. (<i>Urgenza</i>). (1590)	946
MARANGONE	945	PRESIDENTE	946, 947, 949, 950, 951 952, 954, 955, 956, 958, 959, 961, 965, 966 967, 968, 969, 970, 971, 972, 974, 975, 976 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		LEONE RAFFAELE , <i>Relatore</i> . 945, 946, 949, 950 953, 955, 957, 960, 961, 962, 964, 966, 967 968, 969, 970, 971, 974, 975, 978, 979, 980 981, 982, 983, 984, 985, 989, 990, 992, 993	
Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli spettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. (2978);		ELKAN , <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	946, 948, 949 951, 953, 957, 961
MAROTTA VINCENZO e SINESIO : Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzate. (333);		SCIORILLI BORRELLI	946, 950, 970 978, 987, 988, 989
SCALIA ed altri: Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati. (381);		PITZALIS	947, 951, 965 972, 976, 978, 979
DE MICHIELI VITTURI ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957. (400);			
ROMANATO ed altri: Norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati. (672);			
ROMANATO : Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali. (674);			
RUSSO SALVATORE ed altri: Provvedimenti per gli insegnanti stabili. (929);			
CODIGNOLA ed altri: Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica. Modalità dei concorsi a cattedre. (2300);			

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

	PAG.
CODIGNOLA	947, 948, 950, 951, 953, 954 956, 958, 959, 961, 962, 963, 966, 968 969, 970, 971, 973, 974, 976, 977, 982 983, 984, 985, 986, 987, 988, 992, 993
BADINI CONFALONIERI	948, 949, 952 954, 957, 963, 964, 966, 968, 969 970, 980, 981, 987, 989, 990, 994
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	948, 953, 963
BALDELLI	948, 952, 955, 956, 957 958, 962, 963, 965, 967, 971 978, 981, 982, 984, 989, 990
BUZZI	949, 950, 963, 966, 994
CERRETI ALFONSO	951, 962, 984
DE LAURO MATERA ANNA	952, 953, 954 955, 956, 971, 976, 977, 981, 984
DE GRADA	952, 955, 956, 957, 958, 983
GRASSO NICOLOSI ANNA	953, 955 956, 957, 970
MARANGONE	953, 955, 977, 979, 981
CAIAZZA	954, 963, 987
ROFFI	954, 958
BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	955 956, 957, 958, 962, 963, 964, 965, 966 967, 968, 969, 970, 971, 974, 975, 976 977, 978, 979, 981, 982, 983, 984, 985 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994
GREZZI	962, 964
REALE GIUSEPPE	962, 965, 983
FRANCESCHINI	965
LIMONI	965, 980
TITOMANLIO VITTORIA	971, 989
ROMANATO	974, 976, 977, 979, 986, 987
RUSSO SALVATORE	976
CRUCIANI	991
RAMPA	991
ORLANDI	991
NATTA	993

La seduta comincia alle 11,20.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Informo che i deputati Grilli Antonio, Nicosia, Savio Emanuela, Scaglia, D'Ambrosio, Fusaro, Gui, Marotta Vincenzo, Alicata e Ingrao sono rispettivamente sostituiti dai deputati Giuseppe Gonella, Cruciani, Patrini, Bianchi Gerardo, Anzilotti, Malfatti, Donat-Cattin, Toros, Santarelli Enzo, Fogliazza.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. L'onorevole Baldelli ha chiesto di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

BALDELLI. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola per richiamare la sua attenzione sul resoconto sommario della nostra Commissione della precedente seduta del 14 luglio 1961.

Ritengo di aver motivo per affermare che esso non sia stato compilato con la precisione che sarebbe necessaria, specialmente per quanto concerne gli emendamenti e le modifiche apportate. Ho motivo di richiamare in proposito la sua attenzione perché da questi resoconti vengono tratte anche le notizie delle quali si serve la stampa per informare la pubblica opinione. Non vorrei quindi che risultassero delle informazioni non esatte e non corrispondenti alla realtà dello svolgimento dei lavori.

PRESIDENTE. Ha da fare dei rilievi specifici?

BALDELLI. Per esempio, quando si è trattato di scegliere tra emendamenti pur simili, ma in effetti diversi, sui quali la Commissione ha fatto la sua scelta, nel resoconto sommario essi sono stati accomunati come se fosse stato un solo emendamento presentato da varie parti politiche. Poiché invece questo non è accaduto, è bene che le situazioni vengano riportate con la dovuta esattezza. In particolare, il mio emendamento relativo agli ex combattenti, presentato quando ancora nessun altro emendamento era stato presentato, è diventato un emendamento proposto anche da altre parti politiche. Non vedo la ragione per cui io debba diventare in questa fattispecie uno dei tanti firmatari di un emendamento presentato nel corso della discussione.

Ricordo ancora che l'emendamento presentato dall'onorevole Codignola per gli insegnanti di lingue estere fu da me fatto mio dopo che il collega ritenne di abbandonarlo. Invece nel resoconto è diventato emendamento Baldelli e altri.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento relativo ai combattenti non era esclusivamente suo; ce n'erano altri due di identico o analogo contenuto degli onorevoli Sciorilli Borrelli e Marangone.

BALDELLI. L'emendamento fu da me presentato a lei quando ancora non era stato presentato nessun emendamento su questo provvedimento di legge. Adesso accade che io mi trovo addirittura a seguire o ad accordarmi a un emendamento presentato da altri colleghi. E ciò mi è rincresciuto, perché non risponde alla realtà dei fatti.

PRESIDENTE. C'erano tre emendamenti presentati da tre colleghi. Forse la colpa può essere anche del presidente che accoglie gli

emendamenti senza la data, per cui non risulta in quale ordine siano stati presentati.

Quanto all'emendamento in cui il suo nome è stato accomunato a quello dell'onorevole Roffi, mi si ricorda che in effetti il medesimo vi aderì dopo che, per la rinuncia dell'onorevole Codignola, ella lo aveva fatto proprio.

BALDELLI. Bisognerebbe allora rispettare per lo meno l'ordine alfabetico, altrimenti si può dare una interpretazione inesatta all'ordine dei nomi che vengono indicati.

MARANGONE. Io ho presentato il mio emendamento il giorno della discussione generale.

PRESIDENTE. Se non c'è la data, non è possibile ricordare l'ordine di presentazione.

BALDELLI. Non sempre è questione di date. Un emendamento all'articolo 9 è stato presentato da me in una forma e da altri colleghi in un'altra forma; ed è diventato mio e di altri colleghi.

PRESIDENTE. Le assicuro che porremo la massima attenzione ai resoconti. Passiamo ora allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (2978) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo e Sinesio: Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzate (333); Scalia ed altri: Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati (381); De Michieli Vitturi ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957 (400); Romanato ed altri: Norme per l'ammissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati (672); Romanato: Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali (674); Russo Salvatore ed altri: Provvedimenti per gli insegnanti stabili (929); Codignola ed altri: Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica - Modalità dei concorsi a cattedre (2300); Titomanlio Vittoria ed altri: Immissione in ruolo ordinario negli Istituti

e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità (642); Mancini ed altri: Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 (1052); Baldelli: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari d'istruzione (1178); Martino Gaetano e Rossi Paolo: Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria (1275); Degli Occhi: Modifica della tabella «E» annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione (1590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale direttivo e insegnante delle scuole elementari, secondarie e artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica », nonché delle proposte di legge connesse n. 333 d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo e Sinesio, n. 381 d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri, numero 400 d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri, n. 672 d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri, n. 674, d'iniziativa del deputato Romanato, n. 929, d'iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri, n. 2300 d'iniziativa dei deputati Codignola ed altri, n. 642 d'iniziativa dei deputati Titomanlio ed altri, n. 1052 d'iniziativa dei deputati Mancini ed altri, n. 1178 d'iniziativa del deputato Baldelli, n. 1275 d'iniziativa dei deputati Martino Gaetano e Paolo Rossi, n. 1590 d'iniziativa del deputato Degli Occhi.

Sono stati già approvati i primi undici articoli del disegno di legge.

Prima di passare all'articolo 12, do la parola al Relatore, onorevole Leone Raffaele, che ha chiesto di parlare.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ho potuto esaminare solo in ritardo la relazione della seconda sezione del Consiglio superiore, con il parere sul provvedimento che stiamo discutendo. Sfortunatamente io non ho avuto in tempo questa relazione, per cui per gli articoli precedenti non posso dire più nulla. Ma

da questo momento non mancherò di riferire il pensiero della seconda sezione del Consiglio superiore, perché mi pare doveroso.

PRESIDENTE. Non come pensiero del Consiglio, ma come pensiero suo.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Secondo me, quanto abbiamo deciso nell'articolo 11 può produrre degli inconvenienti, tra cui quello di violare determinate leggi dello Stato e addirittura un articolo della Costituzione. Abbiamo infatti immesso con le lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 11 in graduatoria per le cattedre disponibili della scuola media e della scuola secondaria coloro che abbiano determinati titoli. Ma nella scuola media c'è la lingua latina, almeno presentemente e fino a quando non sarà riformata la scuola media che diventerà unica. Ora l'insegnamento del latino chiede una abilitazione specifica. Ove non ci sia l'abilitazione, per questa disciplina, noi, immettendo nel ruolo coloro che ne sono privi, *ipso facto* li rendiamo abilitati per il latino, violando la legge 11 febbraio 1941, n. 229.

Così quelli che hanno l'abilitazione in filosofia e storia, potranno, secondo me, se vogliamo essere logici, insegnare nell'avviamento e nella scuola tecnica, ma non nella scuola media; altrimenti si dovrebbero considerare abilitati immediatamente anche per il latino, che è compreso fra le discipline che debbono insegnare nella scuola media.

Pertanto chiederei alla cortesia dell'onorevole Presidente se, pur avendo votato l'articolo 11, si possa aggiungere un comma inteso a regolarizzare la posizione di tutti coloro che non abbiano questa specifica abilitazione per l'insegnamento del latino. Esso dovrebbe essere all'incirca così concepito:

« Coloro che abbiano titolo a beneficiare di quanto disposto dalle lettere *d*) ed *e*) di cui al precedente articolo, possono accedere alle cattedre di materie letterarie della scuola media solo se siano in possesso di abilitazione comunque conseguita relativa all'insegnamento della lingua latina; o, in mancanza di tale titolo, se abbiano insegnato almeno per un triennio la lingua latina nelle scuole statali ».

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Leone che abbiamo accolto una norma presentata dal Governo, in questo caso.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quando è stata formulata questa norma, dopo gli accordi intervenuti con i rappresentanti sindacali per trovare una soluzione favorevole alle loro istanze, si è parlato espressamente insieme di cat-

tedre della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale, che sono state messe a disposizione di quegli insegnanti che, secondo le disposizioni degli articoli successivi, potevano accedere in questi due tipi di scuole; fermo restando che chi non fosse stato in possesso di una abilitazione comprendente il latino sarebbe stato assegnato alla scuola di avviamento, mentre chi ne era in possesso sarebbe stato assegnato alla scuola media.

Certo per la scuola media, la materia coincidente prevista dall'articolo 11, deve essere quella determinante del latino: questo è intuitivo. Ora il Relatore vorrebbe dare maggiore chiarezza a questo disposto per poter attirare in modo più preciso l'attenzione del Legislatore. Però io come rappresentante del Governo, e anche come protagonista di questa soluzione, posso assicurare che ho avuto sempre un obiettivo ben determinato, che è stato condiviso da tutti coloro ai quali l'ho esposto: finché rimane la scuola media come è attualmente, è la lingua latina quella che deve dare la possibilità di accedervi: tanto è vero che la prima prova è quella scritta di latino e se non la si supera non si può proseguire l'esame.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole rappresentante del Governo per le sue dichiarazioni che sono nello spirito di quanto ho proposto; quello spirito contro il quale sono i punti *d*) ed *e*) perché parlano della coincidenza di almeno una materia, la quale materia può anche non essere il latino.

Di qui la mia preghiera di inserire un comma aggiuntivo, affinché proprio nello spirito delle dichiarazioni del rappresentante del Governo non possano determinarsi negli avvenuti diritti equivoci di alcuna sorta.

SCIORILLI BORRELLI. Ho l'impressione che ci impelaghiamo in una situazione assai complessa, tenuta presente la dicotomia fra scuola di avviamento e scuola media; dicotomia che — comunque vadano le cose — è destinata a cadere. Questa è la prima questione. Precedentemente, quando approvammo la legge sugli idonei, prendemmo gli idonei di italiano e storia, e di storia e filosofia, ecc., e li mandammo ad insegnare italiano, latino, storia e geografia nelle Medie.

Ora questo criterio viene ad essere modificato dai principi che si vogliono introdurre e vorrei ricordare in proposito al Relatore e all'onorevole Elkan che la più gran parte dei nuovi immessi è formata da idonei in italiano e storia, e in storia e filosofia. Sono circa i tre quarti del totale; cosicché se ap-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

proviamo questa limitazione della materia noi veniamo a svuotare il provvedimento di una parte notevole del suo significato. Di qui la mia preoccupazione, ma nello stesso tempo anche la mia attesa perché non vedo come tutto ciò possa essere praticamente realizzato.

In questo sarei assai prudente, onorevole Presidente, perché a mio avviso si tratta di una discriminazione assai pericolosa che verrebbe ad essere in contrasto con alcuni precedenti che abbiamo fatto accettare agli idonei; e creerebbe degli sbandamenti per quanto riguarda l'indirizzo verso cui andiamo, cioè la creazione di una scuola unitaria.

Per questa ragione non sarei favorevole all'introduzione della precisazione di cui si è fatto cenno, e sarei invece del parere che rimanga la formula, per cui si ammette l'idoneità o l'abilitazione in « più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono le cattedre cui aspirano... ». Questo per via dei precedenti legislativi, e per quanto riguarda la situazione di fatto italiana e lo studio del latino e della storia, e per quanto riguarda la creazione della scuola unica d'obbligo.

PITZALIS. Da quanto si è detto, sembra potersi desumere che la nomina in ruolo in base a questa legge — la quale consente che vincitori o idonei in una cattedra di grado superiore, anzi idonei più che vincitori, abbiano diritto ad insegnare in una cattedra di scuola media o di scuola di avviamento purché ci sia una materia in comune — darebbe l'abilitazione per quel determinato settore. Questo è inconcepibile.

Questa è una norma di legge, in base alla quale i candidati che hanno conseguito l'idoneità in un determinato concorso di scuola secondaria superiore e non possono avere la nomina in quella cattedra, possono tuttavia conseguire la nomina in una scuola secondaria inferiore sia d'avviamento, sia media. Non si tratta quindi di dare a questa sistemazione il carattere di abilitazione all'esercizio di quella disciplina; si tratta di un ripiego al quale si ricorre.

Però, la perplessità sorge, e può sorgere, quando accade che un determinato vincitore di concorso, prendiamo di italiano e storia, abbia conseguito l'idoneità senza studiare il latino; cioè, come è accaduto, che l'interessato sia munito di un titolo di studio per il quale non è necessario il latino.

Ci sono moltissimi idonei di italiano e storia i quali vengono dal magistero, quando non era obbligatorio imparare il latino. Questi idonei hanno gli stessi diritti degli altri idonei e

non si può con una legge limitare la facoltà di questi di chiedere l'immissione in una scuola media inferiore, in quanto essi hanno conseguito l'idoneità di cui al citato articolo 11. E allora si può verificare il caso che, essendoci in comune tra le materie dell'abilitazione o dell'idoneità e quelle delle cattedre cui aspirano l'insegnamento della storia gli interessati possano chiedere di insegnare italiano, latino, storia e geografia, pur non avendo mai imparato il latino, almeno nei loro studi ufficiali, possano andare, invece che alla scuola di avviamento, alla scuola media.

Questa difficoltà può sorgere senz'altro per coloro del vecchio magistero che non hanno mai studiato il latino; essa peraltro potrebbe essere superata in quanto il Governo ha detto, in sede di trattative — e questa è una precisazione la quale deve fare testo per la nomina — che non si può chiedere l'immissione in cattedre nelle quali c'è l'insegnamento del latino, se non si è studiato il latino.

Ma se si tratta di elementi che non hanno l'abilitazione in latino, ma hanno fatto corsi di latino all'università, niente deve far supporre che essi non siano in grado di insegnare latino nelle scuole medie. Vuol dire che si perfezioneranno!

Dopo la riforma Gentile, i professori di italiano furono obbligati ad insegnare latino nei licei e il mio vecchio professore di italiano, il professor Azzolina, dovette riprendere lo studio del latino per insegnare nei licei.

Pertanto, niente vieta che questi professori, se hanno seguito dei corsi di latino — e debbono naturalmente dimostrarlo con un certificato — possano insegnare italiano, latino, storia e geografia. In Sardegna, per esempio, insegnano queste materie persone che di latino non sanno niente.

CODIGNOLA. Questi sono casi limite e non mi pare che siano argomenti a favore!

PITZALIS. Il caso limite diviene norma di carattere generale quando abbiamo 50, 60, 100 cattedre di latino affidate a persone che di latino non sanno niente!

Pertanto, sono favorevole alla precisazione data dal Governo e cioè se si tratta di laurea o diplomi i quali siano stati conseguiti in periodo in cui il latino non era oggetto di studio, allora gli aspiranti possano accedere soltanto a cattedre con italiano, storia e geografia. In altri casi è consentito benissimo che possano insegnare latino, purché abbiano superato i relativi esami nei corsi universitari.

PRESIDENTE. C'è la possibilità quindi di avere una cattedra, una abilitazione in ita-

liano e storia nei licei senza sapere il latino? No!

BADINI CONFALONIERI. Non ho capito bene, nelle dichiarazioni del collega Pitzalis, un punto; dice il collega: ci vorrebbe in effetti questa precisazione circa l'insegnamento del latino, ma essa è avvenuta attraverso il colloquio che al Ministero si è avuto con i Sindacati. Sono un po' digiuno di diritto ma vorrei sapere quale può essere la norma interpretativa che deriva alla legge che stiamo formulando dal fatto di una conversazione che è avvenuta tra il Ministro e i Sindacati. Non capisco come questa possa costituire norma interpretativa della legge.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si è parlato di questa precisazione in merito all'articolo 11 che, implicitamente, comprende quelli che sono stati gli accordi tra il Ministero e le categorie interessate; ma noi non intendiamo riferirci a accordi come interpretazione della legge!

BADINI CONFALONIERI. Se la legge non lo dice, non mi interessa il sottofondo. Se la legge dice qualcosa di diverso, allora occorre una modifica della legge stessa per arrivare alla interpretazione data dal relatore: altrimenti, noi costruiamo su sabbie mobili.

CODIGNOLA. Volevo osservare che alla fine della precedente seduta io stesso posi questo problema con riferimento alla immissione dei maestri, facendo osservare come la preparazione in latino, per quei maestri che avessero conseguito la laurea nei magisteri, fosse, a mio giudizio, insufficiente per l'ammissione a questo beneficio. Questa difficoltà sembrò essere superata.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo far rilevare che la questione non fu sollevata l'altra volta, quando si fece la stessa norma per la immissione degli idonei.

CODIGNOLA. Ora non vi nascondo che se il problema va posto, mi pare un po' strano che lo si ponga solo per il latino. Dire che per il latino è necessario garentirsi una determinata situazione e dire nel contempo che per la storia e la geografia ci si arrangerà, è già di per sé un modo di stabilire una certa graduatoria tra le materie di insegnamento.

L'onorevole relatore ha ricordato la situazione delicata in cui si sono venuti a trovare alcuni di questi insegnanti. Perciò il problema deve essere posto in generale per i commi d) ed e) e non solo per il latino. Se lo vogliamo porre in via generale, possiamo farlo, altrimenti non ci resta che far riferimento alla preparazione universitaria pre-concorso, cioè

a quel bagaglio di acquisizioni scientifiche che ciascuno deve avere avuto nel corso della carriera universitaria.

Se volessimo invece seguire un altro criterio, non ci resterebbe che rivedere i commi d) ed e), già approvati.

BALDELLI. Quanto ha detto poco fa l'onorevole Codignola ha una sua validità, ma penso che il caso più evidente sia proprio quello del latino, evidentemente perché per gli altri tipi di cattedre c'è in generale la coincidenza di due o tre materie.

CODIGNOLA. Un vincitore di concorso di latino e greco ha solamente in comune il latino con le materie di insegnamento per le scuole di avviamento.

BALDELLI. Onorevole Codignola, ella sa benissimo che il vincitore di una cattedra di latino e greco — ammesso che ancora se ne trovino — è sempre un discreto italianista, e quindi idoneo ad insegnare italiano nelle scuole medie ed in quelle di avviamento.

Io prendo spunto dalla situazione di fatto: attualmente non esistono cattedre di latino e greco disponibili per coloro che sono specificamente idonei a questo tipo di cattedra. Ora risulta che il tipo di cattedra dove si è verificata veramente la presenza di numerosi insegnanti, che possono essere abilitati in un'altra disciplina, mentre non conoscono il latino, è proprio quella di materie letterarie della scuola media, comprendente l'insegnamento del latino. Sono sicuro che nessuno dubita del fatto che questa questione prescinde da qualsiasi interesse di categoria. Penso in questo momento alle tante critiche che si fanno sul modo di insegnamento del latino. Tutti i giorni si scrive sui giornali, si fanno dei comitati, si approvano ordini del giorno da parte delle accademie, ma poi in sostanza non si tiene conto di quello che potrebbe già essere un atto di ulteriore declassamento dell'insegnamento della lingua latina. Sono d'accordo sulla osservazione fatta dal collega Sciorilli Borrelli quando ha espresso l'opinione che il problema della scuola venga risolto in maniera tale che studino il latino soltanto coloro che sono predisposti a questa disciplina; ma intanto, perdurando questo stato di cose, si dovrà pur trovare un certo rimedio. Chi ci dice che domani ad insegnare il latino ad una classe differenziata non vada proprio quello che il latino non sa?

A me pare quindi che non ci siano difficoltà di ordine procedurale e che sia possibile aggiungere la precisazione sollecitata dall'onorevole Relatore, mediante un comma o un articolo aggiuntivo.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non vorrei che questo problema assumesse proporzioni diverse di quelle che in effetti ha.

Noi abbiamo disposto con l'articolo 11 che coloro che hanno conseguito l'idoneità e l'abilitazione con i 7 decimi, per l'insegnamento di materie nelle scuole superiori, qualora non ci siano i posti disponibili per essere immessi nella cattedra, possono essere impiegati, in attesa dell'esaurimento di quelle graduatorie, nelle scuole secondarie di primo grado, che attualmente si dividono — speriamo per poco — in avviamento e scuola media.

Nell'articolo 16, che si occupa del criterio con il quale presiedere alle graduatorie che si faranno, si dice molto chiaramente: « Per la collocazione in tale graduatoria si ha riguardo, in ordine decrescente, al numero delle materie comprese nelle cattedre cui si riferisce il titolo posseduto, che coincidono con quelle che costituiscono la cattedra da conferire; a parità di materie coincidenti, gli idonei e gli altri aspiranti sono graduati in base al punteggio da essi rispettivamente conseguito ». Ragione per cui, nella graduatoria per le scuole medie ci saranno in ordine decrescente coloro che, avendo l'abilitazione nella lingua latina, avranno anche quelle altre abilitazioni che si ottengono contemporaneamente e quindi occuperanno di diritto le cattedre perché hanno la precedenza nell'attuale scuola media; ne deriva di conseguenza che gli altri, sprovvisti di tale abilitazione, occuperanno le cattedre della scuola di avviamento.

Non vorrei tuttavia che oggi rimanesse l'impressione che le scuole di avviamento siano ancora improntate ai vecchi schemi: molte di esse si stanno adeguando, per quanto riguarda il programma e le materie di insegnamento, al nuovo tipo di scuola media unificata ed incominceranno fin da quest'anno ad applicare quel programma, che, pur senza l'insegnamento del latino, permetterà di raggiungere l'obiettivo fondamentale di una preparazione che consenta l'accesso, attraverso la licenza media, alle scuole di grado superiore.

Quindi eliminando questa riserva mentale, per cui la scuola di avviamento è considerata una scuola inferiore rispetto alla scuola media, indubbiamente per forza di cose, proprio per il criterio della graduatoria, coloro che non saranno in possesso del titolo di abilitazione che permetta l'insegnamento delle materie che sono nella scuola media, latino compreso, finiranno nella scuola di avviamento. Ecco perché dicevo che era implicito nella legge tutto questo atteggiamento. Avendo voluto

studiare una soluzione che non danneggiasse la scuola e venisse incontro alle legittime attese, siamo giunti a questo criterio che attraverso una graduatoria logica porta alle conseguenze che ho detto prima.

Pregherei quindi il relatore di non insistere per un articolo aggiuntivo, perché con questo noi portiamo invece un elemento di disturbo per la discussione che avremo sulla scuola media nel suo sviluppo e nella sua unitarietà.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti il relatore può essere soddisfatto?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi dichiaro soddisfatto per la graduatoria, ma questo vuol dire che i professori di pedagogia e filosofia e gli insegnanti elementari non si sistemeranno mai attraverso questa legge. Ne riparleremo tra quattro o cinque anni. E questo perché vanno in coda alla graduatoria.

BUZZI. Ad ogni modo il relatore li escludeva per altra via.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Resta la mia perplessità per le ragioni che ho detto, perché alla graduatoria avevo pensato, tanto più che è implicitamente detto nell'articolo 16. Perciò nessuna innovazione con questo. Ma io ho pensato all'emendamento perché l'articolo 33 della Costituzione parla di abilitazione. Pertanto noi possiamo incorrere in un ricorso alla Corte Costituzionale, perché gli insegnanti in parola non hanno l'abilitazione occorrente per l'insegnamento del latino. Questo è il primo punto. C'è quindi già una esplicita violazione della carta costituzionale all'articolo 33.

Secondo punto. Ho detto che per la norma che è inclusa nella legge 11 febbraio 1941, n. 229, noi, immettendoli nelle cattedre della scuola media abilitiamo gli stessi insegnanti immediatamente anche per il latino, pur sapendo che questi di latino non sanno niente. Se la Commissione vuol fare così, lo faccia pure. Del resto abilitandoli *ipso facto*, si supera anche l'articolo 33 della Costituzione, il che potrebbe essere anche una soluzione...!

PRESIDENTE. Faccio notare che nel primo comma dell'articolo 11, a proposito delle cattedre che restano disponibili nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale, non c'è nulla che lasci supporre un diritto di scegliere la scuola media piuttosto che l'avviamento; è il Ministero che dispone per la scuola media o per quella di avviamento secondo le graduatorie.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Quindi il diritto sorge dalla graduatoria.

BADINI CONFALONIERI. Tanto più che non si dice « o », ma si dice « e ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

PRESIDENTE. L'onorevole Leone insiste?
LEONE RAFFAELE, Relatore. Insisto.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 11-bis proposto dal relatore è il seguente:

« Coloro che abbiano titolo a beneficiare di quanto disposto alle lettere *d*) ed *e*) del primo comma e nel secondo comma del precedente articolo, potranno accedere alle cattedre di materie letterarie nella scuola media solo se siano in possesso di abilitazione comunque conseguita, comprendente l'insegnamento della lingua latina o, in mancanza di tale titolo, se abbiano insegnato per almeno un triennio anche la lingua latina nelle scuole secondarie statali ».

LEONE RAFFAELE, Relatore. Si può cancellare questa ultima parte, a cominciare dalla congiunzione « o », perché contraddice quanto ho detto finora.

PRESIDENTE. Va bene.

SCIORILLI BORRELLI. Volevo ricordare che la situazione rappresentata dal collega Pitzalis è in parte vera, perché nel 1923 con la riforma Gentile il latino fu introdotto come materia obbligatoria nella scuola normale. Quindi la mia preoccupazione che costoro non avessero potuto studiare affatto il latino viene superata.

Invece è esattissimo quello che dice il collega Pitzalis, che fino al 1927 o 1928 il latino fu facoltativo negli istituti magistrali, e fu introdotto come insegnamento triennale obbligatorio per la laurea in lettere e come insegnamento biennale obbligatorio per il magistero. Quindi abbiamo una prima base di certezza che chi è entrato nell'istituto magistrale nel 1923 ha dovuto studiare il latino almeno per quattro anni.

In secondo luogo, mentre noi stiamo dedicando tutta questa discussione al latino, ditemi chi ha studiato alla facoltà di legge o in altre discipline la geografia.

Ora, mentre sono d'accordo col rappresentante del Governo che la questione non si pone per l'abilitazione ma per il titolo di studio, a me sembra che il ministero quando accerta — e i casi non saranno moltissimi — che qualcuno ha frequentato la vecchia scuola normale e i vecchi istituti magistrali, in cui non c'era il latino, può mandarlo all'avviamento.

Per queste ragioni daremo voto contrario all'emendamento del relatore, mentre accettiamo le assicurazioni date circa le modalità con cui il ministero provvederà all'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Non vorrei che questo emendamento aggiuntivo si trovasse in con-

traddizione con quanto già abbiamo deciso all'articolo 11, perché allora ogni nostra fatica di approvarlo o non approvarlo sarebbe inutile. Nell'articolo precedente (alla lettera *d*) abbiamo detto che basta una materia. Qui vogliamo aggiungere che per l'insegnamento del latino occorre che l'abilitazione comprenda la lingua latina. Ho il dubbio che questo limiti molto il principio dell'unica materia, anzi lo leda.

CODIGNOLA. Evidentemente limita la portata dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. È l'abolizione di una norma che nell'articolo precedente abbiamo già votato, stabilendo che basta l'abilitazione per una sola materia, qualunque essa sia. Ora invece diciamo che non basta una materia, ma occorre che ci sia anche la conoscenza del latino. Quindi ciò è in contrasto con quello che abbiamo detto prima. Forse sarebbe più opportuno fare riferimento al titolo di studio.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Il punto *d*) contro il quale cozzerebbe il mio emendamento, precisa la possibilità di concorrere sia per l'avviamento sia per la scuola tecnica, sia per la scuola media, da parte di un determinato gruppo di insegnanti.

Con il comma da me proposto, si specifica il modo in cui si attua il beneficio del punto *d*). Si tratta, in pratica, di una precisazione per quanto riguarda la scuola media.

Pertanto mentre, secondo me, il punto *d*) sta bene così com'è, bisogna ad un certo momento precisare cosa avviene per determinati insegnanti, qualora quella materia specificamente richiesta sia — per la scuola media — il latino. Quindi il mio emendamento non è in contraddizione, bensì esplicativo e limitativo soltanto per l'accesso alla scuola media.

PRESIDENTE. L'onorevole Buzzi ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BUZZI. Personalmente non ritengo di poter accettare questo emendamento perché sono convinto che l'insegnamento del latino nella scuola media deve avere quel valore formativo, per cui se un laureato ha studiato il latino nel corso dei suoi studi medi od universitari può adeguatamente svolgere questo insegnamento nella scuola media come gli altri insegnanti. Poiché l'insegnamento del latino deve avere valore formativo, costruttivo della personalità, io ritengo che un insegnante laureato per esempio in pedagogia possa, riesaminando attentamente il programma di latino nella scuola media, rispondere alle esigenze didattiche di questo particolare tipo di scuola.

Inoltre sono convinto dell'evidenza della obiezione che viene fatta circa la contraddittorietà che risulterebbe fra l'emendamento proposto e il significato della lettera *d*); e pertanto anche per questa ragione non vedo la possibilità di votare questo emendamento senza smentire il significato dell'articolo 11.

PITZALIS. Io mi asterrò dalla votazione per questo motivo: qui non si deve discutere di scuola media o di scuola di avviamento: si deve discutere dell'insegnamento del latino ovunque esso si svolga. Ed io dico che se il titolo di studio posseduto da chiunque voglia occupare una cattedra non consente oggi di partecipare all'esame di abilitazione all'insegnamento del latino, mi ribello al pensiero che egli vada ad insegnare il latino proprio in una cattedra di ruolo, dato che egli non può conseguire l'abilitazione.

Esistono vincitori o idonei in concorsi di italiano e storia che non possono partecipare all'esame di Stato per l'insegnamento del latino perché i titoli di studio di cui sono in possesso non sono sufficienti a tal fine. Ebbene, noi mentre non possiamo farli partecipare a tale esame li immettiamo direttamente in cattedra, provocando purtroppo proprio per il latino che secondo l'onorevole Buzzi dovrebbe essere formativo, la inefficienza dell'insegnamento che non è certamente garanzia di quella formazione che noi vogliamo.

CERRETI ALFONSO. Sono contrario all'emendamento proposto dal Relatore. I casi limite indicati dall'amico Pitzalis sono praticamente in tutte le scuole, ed anche perché il Ministero nel nominare l'insegnante non manderà certo ad insegnare il latino un elemento che non l'ha mai insegnato.

CODIGNOLA. Io non credo che si possa superare con molta facilità questo problema, neanche consentendo alle affermazioni dell'onorevole Buzzi, che il latino ha carattere puramente formativo e può essere quindi insegnato da un docente che abbia una conoscenza relativa della disciplina. Anche se è vero (e su questo punto pongo un interrogativo) che l'insegnamento del latino ha carattere formativo, occorre conoscerlo molto bene.

D'altra parte non credo che il problema possa essere ridotto al solo latino; bisogna trovare una soluzione che riguardi tutte le discipline, perché non mi sentirei di stabilire un principio che, in quanto fissa un carattere di particolarità al latino, porterebbe a considerare le altre discipline come aventi un valore inferiore.

D'altra parte neanche io mi sentirei di affermare che, essendo in previsione una mo-

difica degli studi della scuola media e di avviamento, non resta altro da fare che consentire l'insegnamento del latino a chi non ha titolo sufficiente. In questo momento noi abbiamo un certo ordine di studi nel quale rimane l'insegnamento del latino, e dobbiamo preoccuparci che si pervenga ad un minimo di conoscenza sicura da parte dei discenti e da parte dei docenti.

L'onorevole Presidente aveva fatto un accenno che vorrei riprendere e che ci consente una via d'uscita. Qui non si tratta tanto di assicurarci che esista una idoneità di sette decimi, e neppure l'abilitazione per ciascuna delle materie che saranno oggetto di insegnamento: ma che ci sia per lo meno un titolo di studio corrispondente alla abilitazione per la cattedra che stiamo per assegnare a questi insegnanti.

Quindi direi che noi dobbiamo garantirci sulla base del titolo di studio con una formula che potrebbe essere questa: « in ogni caso » — e in questo non c'è nessuna contraddizione con quello che si è votato — « gli aspiranti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del primo comma e al comma secondo del precedente, articolo debbono essere in possesso del titolo di studio valido per conseguire l'abilitazione corrispondente alla cattedra loro assegnata ». Cioè debbono avere il titolo di studio indipendentemente dalla abilitazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento Leone di cui è stata data lettura.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Codignola, Badini Confalonieri e Orlandi hanno presentato formalmente l'emendamento cui poc'anzi accennava l'onorevole Codignola e che aderisce ad alcune mie osservazioni fatte nel corso della discussione sull'emendamento Leone. Ne do lettura:

ART. 11-bis.

« In ogni caso gli aspiranti di cui alla lettera *d*) ed *e*) del primo comma e al comma secondo del precedente articolo debbono essere in possesso del titolo di studio valido per conseguire l'abilitazione corrispondente alla cattedra loro assegnata ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come prima ho espresso parere contrario all'articolo aggiuntivo del relatore onorevole Leone, anche per questo emendamento esprimo parere contrario perché mi sembra che effettivamente esso diminuisce il valore dell'articolo 11, chiaro nella sua impo-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

stazione, per coloro che hanno diritto, avendo una o più materie coincidenti, a trovare collocamento nella scuola media e di avviamento. E ripeto che l'articolo 16, nella sua graduatoria, potrebbe anche, con un emendamento aggiuntivo, correggere questa situazione. Ma non mi sembra di dover fare un nuovo articolo aggiuntivo a quello dell'articolo 11 che abbiamo già acquisito come principio fondamentale.

BALDELLI. Ho votato a favore dell'emendamento del relatore e dichiaro che voterò contro quello dell'onorevole Codignola, in quanto esso non risolve il problema e fa, a mio giudizio, soltanto un'aggiunta al testo del disegno di legge, in quanto l'ordinamento attualmente vigente in ordine al conferimento dell'abilitazione è tale per cui si può accedere all'esame di abilitazione; anche avendo le lauree più diverse.

BADINI CONFALONIERI. Ho votato l'emendamento del relatore e voterò l'emendamento Codignola, di cui sono anche firmatario, perché è un minimo di garanzia per il possesso di una certa preparazione in ordine all'insegnamento che si vuole conseguire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11-bis Codignola, Badini Confalonieri, Orlandi e mio, di cui ho dato lettura. Il relatore si astiene e il Governo è contrario.

(È approvato).

In sede di coordinamento provvederemo ad inserirlo come ultimo comma dell'articolo 11.

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che siano stati compresi in terne oppure che abbiano riportato la idoneità in concorsi a cattedre degli istituti stessi ed abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 qualifica non inferiore a « distinto », possono, a domanda e in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo relativo all'insegnamento cui l'inclusione in terna o l'idoneità si riferisce.

Gli insegnanti di ruolo degli istituti statali di istruzione artistica che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per l'insegnamento al quale idoneità o l'inclusione in terna si riferisce.

Ai fini di cui al presente e al successivo articolo si considerano idonei coloro che in

un concorso a cattedre degli istituti di istruzione artistica siano stati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice.

Sono stati presentati al primo comma i seguenti emendamenti:

« Sostituire alle parole del comma 1°: nell'anno scolastico 1960-61, le seguenti: nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 ».

« Alla 7 riga, sostituire: nell'anno scolastico 1959-60; con: negli anni scolastici suddetti ».

CODIGNOLA.

« Al 1° comma 6 riga sostituire le parole nell'anno scolastico 1959-60, con le parole: in uno dei suddetti anni scolastici ».

SCIORILLI BORRELLI.

« Al primo comma inserire dopo la parola: ottenuto, le parole: nello stesso anno scolastico ».

BALDELLI.

« Al primo comma, sesto rigo dopo la parola: stessi, aggiungere le parole: oppure che si trovino in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore e siano in possesso di idoneità in concorsi a cattedre di storia dell'arte ».

DE LAURO MATERA ANNA, MARANGONE
CODIGNOLA.

Mentre i primi sono tutti emendamenti che hanno carattere di coordinamento con quanto già approvato nei precedenti articoli, l'ultimo emendamento ha carattere nuovo e, pertanto, invito l'onorevole De Lauro Matera Anna a volerlo illustrare.

DE LAURO MATERA ANNA. Credo che in questa legge ci sia una categoria che veramente rischia di non beneficiarne in modo assoluto. Mi riferisco precisamente agli insegnanti di storia dell'arte, per i quali non si verifica la condizione di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 11, in quanto non c'è coincidenza di almeno una materia.

Questi insegnanti, pur essendo idonei, si trovano ad essere esclusi da questi benefici perché non possono trovare sistemazione alcuna mancando le cattedre nei licei classici. A me è sembrato che la sistemazione più logica per questi insegnanti potesse essere rappresentata dagli istituti di istruzione artistica e che quindi si potesse in questo modo dare a costoro la possibilità di beneficiare della legge.

DE GRADA. In considerazione di quanto ha detto poc'anzi l'onorevole De Lauro Matera Anna, mi pare che si debba considerare

la posizione di coloro che sono stati comandati in un istituto di istruzione artistica da una scuola secondaria superiore e che si trovino ad insegnare la storia dell'arte, dando loro la possibilità, con questa occasione, di entrare in ruolo. Altrimenti la proposta dell'onorevole De Lauro Matera Anna potrebbe ledere gli interessi di coloro che si trovano già in ruolo, cosa che sarebbe assolutamente dannosa.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Ritengo che il problema della storia dell'arte debba essere visto in correlazione alle materie culturali dei licei artistici (storia dell'arte, italiano e storia, scienze e matematica). In genere insegnano queste materie professori di ruolo della scuola media superiore che sono distaccati a tempo indeterminato presso i licei artistici.

Se non ho capito male, mi sembra che negli articoli 12 e 13 del presente disegno di legge ci si occupi anche di queste cattedre. A tale proposito desidererei avere qualche chiarimento.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Posso precisare, per rispondere ai rilievi mossi dai colleghi De Lauro Matera Anna, De Grada e Grasso Nicolosi Anna, che del problema cui essi hanno fatto riferimento si occupa l'articolo 13 del presente disegno di legge.

Tengo a precisare che ormai esistono le cattedre per la storia dell'arte nei licei e le relative abilitazioni si conseguono normalmente. Ripeto che il problema di questi insegnanti rientra nel disposto del primo comma dell'articolo 13. Il volere introdurre qui un emendamento di tale fatta sarebbe una complicazione anche perché vi sarebbe da prendere un'altra misura. Infatti in primo luogo vanno collocati gli idonei specifici dell'istruzione artistica e coloro che sono stati dichiarati vincitori. Ad essi bisognerebbe aggiungere gli abilitati con sette decimi e gli idonei della istruzione secondaria, i quali possono essere trasferiti all'istruzione artistica, ivi compresi i professori di storia dell'arte.

CODIGNOLA. Se non erro, l'articolo 13 si riferisce agli insegnanti non di ruolo, che siano in servizio presso gli istituti statali di istruzione artistica. L'onorevole De Lauro Matera Anna intende invece riferirsi, se non vado errato, agli insegnanti non di ruolo che insegnino non solo presso istituti di istruzione artistica statali, ma anche presso altri istituti.

DE LAURO MATERA ANNA. Vorrei aggiungere un chiarimento. Tutti i colleghi recorderanno che la stessa questione si presentò

quando approvammo la legge sugli idonei alcuni anni fa. In quella occasione noi sollevammo il problema dei professori idonei di storia dell'arte considerando il titolo di studio nonché l'idoneità conseguita.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema è un'altro. La questione da lei sollevata, onorevole De Lauro Matera Anna, è contemplata nell'articolo 13. Secondo lo spirito del suo emendamento bisognerebbe aggiungere la frase: « negli istituti statali artistici oppure in altri istituti ».

DE LAURO MATERA ANNA. D'accordo, così è.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il problema degli insegnanti negli istituti artistici è regolato dagli articoli 12, 13, 14 e 15, mentre gli articoli 10 ed 11 si riferiscono agli altri insegnanti.

MARANGONE. Ritengo che non si possa far riferimento all'articolo 13 in quanto in questo articolo si parla di insegnanti di materie artistiche che non hanno una idoneità specifica.

CODIGNOLA. I due articoli, a mio avviso, disciplinano due casi diversi.

Infatti, l'articolo 12 si occupa della assegnazione di cattedre specifiche negli istituti statali di istruzione artistica, mentre l'articolo 13 fa riferimento alle cosiddette cattedre di materie culturali. Quindi, se noi vogliamo affrontare il problema prospettato, si tratta di vedere se dobbiamo o meno consentire agli idonei in concorsi di storia dell'arte, quando concorrono i requisiti richiesti a norma degli articoli 12 e 13, l'immissione in ruolo. Voglio dire che il problema dobbiamo porlo per entrambi gli articoli, i quali disciplinano due casi diversi che vanno risolti separatamente.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Riprendendo il discorso dell'onorevole Codignola, ripeto che l'articolo 12 cerca di sistemare definitivamente — sempre nel settore dell'istruzione artistica — coloro che si trovano in particolari condizioni proprie di quel settore. L'articolo 13 invece propone di sistemare nell'istruzione artistica tutti coloro che comunque non si siano trovati nella possibilità di avere cattedre di cultura, ivi compresa la storia dell'arte, nell'istruzione artistica. Per cui mi pare più logico lasciare il privilegio dell'articolo 12 soltanto a quelli dell'istruzione artistica e aggiungere una specificazione per quelli della storia dell'arte, che non sono della istruzione artistica, ma dell'istruzione secondaria classica; aggiungere cioè un emendamento per

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

cui anche questi possano partecipare ai benefici del provvedimento.

PRESIDENTE. Mi pare che possiamo rinviare la questione all'articolo 13.

CAIAZZA. Di fronte a questi emendamenti che vengono presentati improvvisamente e che non abbiamo sott'occhio, tanto più che vengono letti in maniera che non si comprendono bene, noi rischiamo di dare un voto che non sempre è consapevole. Per esempio, in ordine all'emendamento della onorevole De Lauro Matera a me è parso che la proponente si preoccupasse che, per coloro che insegnano storia dell'arte nei licei classici, scientifici, ecc., non fossero previsti i benefici della legge. Invece credo che sia già implicito negli articoli precedenti.

DE LAURO MATERA ANNA. Sono insegnanti esclusi dai benefici della lettera *d*) e della lettera *e*), perché non c'è coincidenza di almeno una materia.

CAIAZZA. Ma la laurea necessaria per poter insegnare storia dell'arte credo che sia la laurea in lettere.

CODIGNOLA. Ci vuole una idoneità almeno parzialmente coincidente, a norma delle lettere *d*) ed *e*).

ROFFI. Vorrei convincere l'onorevole De Lauro Matera a non ritirare l'emendamento all'articolo 13. Se abbiamo la volontà di fare insegnare anche storia dell'arte a quelli che la insegnano al liceo, per il caso che non trovassero materia coincidente, allora è materia dell'articolo 12; se invece non ci fosse possibilità di insegnare storia dell'arte in base all'articolo 12, allora è materia dell'articolo 13. Se non consideriamo la situazione di costoro nell'articolo 12, significa che li dichiariamo non idonei.

PRESIDENTE. Esamineremo questo emendamento all'articolo 13. Resta inteso che poi lo collocheremo dove crederemo meglio.

Sul primo comma dell'articolo 12, rimangono gli altri emendamenti che si riferiscono ai requisiti di servizio. In relazione ad essi il comma può essere così formulato:

« Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che siano stati compresi in terne oppure che abbiano riportato la idoneità in concorsi a cattedre degli istituti stessi e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato la qualifica inferiore a « distinto », possono, a domanda e in relazione alle cattedre disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo relativo

all'insegnamento cui l'inclusione in terna o l'idoneità si riferisce ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sul secondo e terzo comma dell'articolo non ci sono emendamenti. Ne do nuovamente lettura e li pongo in votazione:

« Gli insegnanti di ruolo degli istituti statali di istruzione artistica che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma possono parimenti chiedere l'assunzione in ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità o l'inclusione in terna si riferisce.

Ai fini di cui al presente e al successivo articolo si considerano idonei coloro che in un concorso a cattedre degli istituti di istruzione artistica siano stati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

ART. 13.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che abbiano riportato in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 qualifica non inferiore a « distinto », possono, a domanda, ottenere la assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie culturali degli istituti di istruzione artistica, nei limiti delle cattedre rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui al precedente articolo.

Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e per i perseguitati politici e razziali la votazione di sette decimi, richiesta dal precedente comma, è ridotta a sei decimi.

L'assunzione è disposta per cattedre relative a materie che comprendano o coincidano con le materie che costituiscono la cattedra cui si riferisce la idoneità o la votazione conseguita.

BADINI CONFALONIERI. Bisogna votare subito l'emendamento De Lauro Matera per una ragione di sistematica, perché nel primo comma è detto: « nei limiti delle cattedre rimaste disponibili dopo la nomina degli aspi-

ranti di cui all'articolo precedente ». Ha molta importanza se l'emendamento lo mettiamo nell'articolo precedente o in questo. Ne dobbiamo quindi subito discutere.

DE GRADA. Onorevole Presidente, c'è anche un mio emendamento presentato per la sistemazione in ruolo di coloro che sono stati comandati.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento aggiuntivo: per ora non abbiamo ancora votato neppure il primo comma.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Non sono affatto convinta che l'emendamento De Grada debba essere considerato aggiuntivo, e vorrei pregare di vedere se non sia il caso di inserirlo nel primo comma.

PRESIDENTE. Veniamo allora all'emendamento che l'onorevole De Lauro Maiera Anna ha presentato:

« *Dopo le parole:* negli istituti statali di istruzione artistica, *aggiungere:* oppure che si trovino in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore e siano in possesso di idoneità in concorsi a cattedre di storia dell'arte ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono d'accordo per l'emendamento. Però vorrei specificare con la dizione « istruzione classica o scientifica », il tipo di istituti di istruzione secondaria superiore; perché non penso che si possa trattare di istruzione tecnica.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo far rilevare che si viene ad accendere una speranza che non potrà essere assistita da pratiche realizzazioni, dato il numero delle cattedre.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono d'accordo per la situazione di fatto. In realtà la istruzione artistica ha cattedre di storia dell'arte in due o tre istituti in tutta Italia e come ha detto l'onorevole Ministro, le speranze accese con questo emendamento non potranno mai essere attuate. Questa è la verità.

BALDELLI. Debbo fare due eccezioni all'emendamento in questione: 1°) l'inconsistenza delle cattedre disponibili è una realtà di fatto sulla quale è inutile dilungarci; 2°) di fronte a questa inconsistenza noi, con questa operazione, veniamo a defraudare i legittimi beneficiari; quelli cioè che da anni prestano la loro opera in questi istituti di istruzione, il che darebbe a concludere che avendo data la loro opera per anni ed anni non debbano all'ultimo momento essere soppiantati da altri; 3°) se la disposizione deve dare adito all'immissione in altri tipi di cattedre, non capisco perché a chi ha insegnato italiano e

materie culturali non debba essere riservato lo stesso trattamento di quelli di italiano e storia.

Sono quindi dell'avviso che la raccomandazione fattaci dal Governo debba essere tenuta nella massima considerazione per non aprire la speranza a delle aspettative che non potranno essere mai accolte.

DE LAURO MATERA ANNA. La preoccupazione espressa nell'ultimo punto dall'onorevole Baldelli è coperta dall'ultimo comma dell'articolo che dovrebbe garantire la rispondenza delle cattedre assegnate con l'idoneità conseguita. Per il resto penso che dobbiamo stare attenti a non escludere questa sola categoria dai benefici della legge; perché sarebbero gli unici a non beneficiare — ripeto — dei disposti delle lettere d) ed e) dell'articolo 11.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Ministero, nel formulare i provvedimenti, evidentemente ha ritenuto di dovere (non di potere) giovare a tutte le categorie di insegnanti. E se questo particolare punto è stato trascurato, è proprio per la precisazione che ho fatta; siamo certi che la promessa non potrebbe essere assistita dalla realizzazione. Promettere una strada aperta a degli insegnanti che poi si rivelerà chiusa, ritengo che anche dal punto di visto psicologico sia dannoso. Questo il motivo dell'esclusione, dalla quale esula ogni severità verso determinati insegnanti, dato che siamo qui per riordinare la scuola e non per colpire gli insegnanti. Se ci fossero state le cattedre il Governo li avrebbe ammessi di sua iniziativa.

Del resto non ci sono opposizioni di principio, ma soltanto delle considerazioni pratiche, e mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Non possiamo evidentemente esprimere soltanto un principio, questa è una legge che deve avere immediata applicazione.

MARANGONE. Ella crede che tutti gli aspiranti possano andare nel ruolo A? Ne saranno duemila!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se ci sono disponibilità, faremo una leggina a parte, in quanto questo provvedimento considera le disponibilità attuali, sia pure ridotte, ma attuali. Se ci saranno disponibilità il Governo sarà d'accordo nel fare immediatamente una leggina.

PRESIDENTE. Allora può rimanere stabilito così. Vediamo di non fare leggi che non possono avere applicazione. In passato è accaduto.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

DE LAURO MATERA ANNA. Molto dipende dalla realtà che verrà fuori nell'applicazione della legge. Non posso portare alla Commissione dati precisi sul numero degli idonei e sulla disponibilità delle cattedre.

Ella, Onorevole Ministro, non sa dire nulla in merito alle cattedre di storia dell'arte nei licei?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Dopo la riforma che faremo dell'insegnamento superiore, probabilmente verrà fuori qualcosa.

PRESIDENTE. Lo vuole mutare con un ordine del giorno?

DE LAURO MATERA ANNA. Accetto.

PRESIDENTE. Nel primo comma per coordinamento dobbiamo mettere: « nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 ». Sempre per coordinamento dobbiamo anche modificare la formula relativa al « distinto »; cioè dobbiamo dire: « in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a distinto ».

CODIGNOLA. Al primo comma noi abbiamo presentato questo emendamento al fine di aggiungere le parole: « in un concorso a cattedre o in esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957 », dopo le parole: « istruzione secondaria superiore ».

PRESIDENTE. Anche questo è un emendamento coordinato, con le modifiche apportate agli articoli precedenti.

Il primo comma dell'articolo 13 rimane pertanto così formulato:

« Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, abbiano riportato l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano ottenuto qualifica inferiore a « distinto », possono, a domanda, ottenere la assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie culturali degli istituti di istruzione artistica, nei limiti delle cattedre rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui al precedente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. L'onorevole Sciorilli Borrelli propone di sostituirlo con il seguente testo:

« Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed i perseguitati politici e razziali pos-

sono godere dei benefici previsti dal presente articolo purché in possesso di abilitazione comunque conseguita ».

Anche l'onorevole Baldelli propone identico emendamento.

Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione il comma sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 15 a cui non sono stati presentati osservazioni o proposte.

(È approvato).

C'è un emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli De Grada, Grasso Nicolosi Anna, Marangone. Ne do lettura:

« Gli insegnanti di ruolo comandati o distaccati presso i licei artistici per l'insegnamento di materie culturali sono, a domanda, assunti nei ruoli dei licei artistici ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo emendamento, così come è formulato, significherebbe che si debbono trasformare in cattedre di ruolo le cattedre date per comando.

DE GRADA. Si tratta di insegnanti di ruolo che sono comandati presso licei artistici. Questi professori sono in una posizione assurda. Dato che vogliamo sistemare tutta la materia, questa è l'occasione di risolvere il problema.

BALDELLI. L'emendamento pone tale questione: fare assumere degli insegnanti nei ruoli dei licei artistici, dove in effetti non ci sarebbero le cattedre di storia dell'arte.

DE GRADA. Le cattedre ci sono.

BALDELLI. Chiedo al Ministro, se ci sono le cattedre di storia dell'arte nei licei artistici che possano essere coperte da questo personale che attualmente è comandato ad insegnare. Se la domanda ha una risposta negativa, non vedo come si possa votare un emendamento che comporta il trasferimento di questi insegnanti nei ruoli dei licei artistici.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Abbiamo votato l'immissione in ruolo di insegnanti che abbiano particolari requisiti di idoneità. Ritengo che maggior diritto abbiano gli insegnanti di ruolo distaccati per l'insegnamento delle materie culturali nei licei artistici. In fondo abbiamo proposto un'aggiunta al primo comma in analogia con quanto disposto nell'articolo 12: i fuori ruolo e gli insegnanti di ruolo.

Non si parla qui di storia dell'arte ma di materie culturali, di cui ci siamo occupati nel primo comma dell'articolo 13. Poiché questo insegnamento non forma cattedra in nessuno dei licei, ne consegue che l'insegnamento è fatto da altri titolari.

• BALDELLI. Questa sua affermazione, onorevole Grasso Nicolosi Anna, conferma la mia eccezione.

GRASSO NICOLOSI ANNA. Io avevo posto una domanda preliminare cui non è stata data una risposta. Cioè: quali sono le cattedre di ruolo dei licei artistici?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Credo che non sfugga a nessuno dei colleghi, e tanto meno ai proponenti l'emendamento, che finalità specifica del provvedimento è quella di permettere l'immissione, nei ruoli, di insegnanti non di ruolo dei diversi settori dell'istruzione. Quindi, sia all'articolo 12 sia all'articolo 13, si parla sempre di insegnanti non di ruolo che insegnano negli istituti artistici, perché in qualche modo si è creato il diritto di aspettativa per questi insegnanti ad essere collocati nei ruoli. Evidentemente il diritto dei professori di ruolo viene dopo quello di costoro.

Pertanto si potrebbe accettare l'emendamento soltanto a condizione che gli insegnanti di ruolo siano immessi nelle graduatorie dell'istruzione artistica. In altri termini potrei accettare l'emendamento soltanto qualora si aggiungesse la seguente frase: « qualora esistano cattedre in aggiunta a quelle previste dagli articoli 12 e 13 ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi permetto proporre una diversa formulazione dell'emendamento:

« In caso di disponibilità di cattedre nei licei artistici per l'insegnamento di materie culturali, gli insegnanti di ruolo dell'istruzione superiore, comandati o distaccati per tale insegnamento, sono, a domanda, assunti nei ruoli dei licei stessi ».

DE GRADA. Che cosa si intende, signor Ministro, con l'espressione « disponibilità »? Tanto per fare un esempio, il caso di un professore di ruolo nell'istruzione secondaria superiore che insegna, comandato o distaccato, in un liceo artistico, è considerato tra quei casi di disponibilità di cattedra?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Come si può dedurre chiaramente dalla formulazione del mio emendamento, gli insegnanti di ruolo in istituti di istruzione superiore, comandati o distaccati presso gli istituti artistici, sono assunti in ruolo a loro do-

manda. Come si vede il concetto è accolto, soltanto che anche qui vogliamo porre la riserva della disponibilità delle cattedre.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei un chiarimento dall'onorevole Ministro: i casi di disponibilità vogliono significare l'applicazione di una graduatoria per cui i professori di ruolo passano dietro gli altri professori, come accennava l'onorevole relatore?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. No, al contrario. In sostanza lo spirito del mio emendamento è il seguente: che se ci sono cattedre disponibili, bisogna darle con precedenza sugli altri a coloro che già, essendo professori di ruolo, vi insegnano.

BADINI CONFALONIERI. Praticamente ciò è l'opposto di quanto affermava poco fa, a titolo di chiarimento, l'onorevole relatore. Infatti egli ha detto che si dovevano, anzitutto, immettere in ruolo professori fuori ruolo e, dopo aver fatta questa operazione, procedere alla sistemazione dei professori di altri ruoli, comandati nell'istruzione artistica.

Il concetto dell'onorevole relatore a questo proposito mi sembra completamente sbagliato perché come è possibile che un professore, appartenente già ad un ruolo, ma comandato presso gli istituti di istruzione artistica, possa entrare in un nuovo ruolo?

Io posso condividere il suo emendamento, signor Ministro, soltanto a condizione che sia messo in chiaro che non si tratta di una sposizione dei professori di ruolo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Penso che non ci siano danni per gli altri, in quanto gli insegnanti non di ruolo usufruiranno dei posti che si renderanno liberi a seguito del trasferimento dei professori di ruolo nei licei artistici.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. In questo modo si dovrebbe dire che gli articoli 12 e 13 non sono più applicabili. In sostanza verremmo ad aggiungere un comma che distruggerebbe l'efficacia dei due citati articoli.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei che tutti meditassimo su come avvengono questi comandi e quale è la reale situazione.

L'emendamento parla di licei artistici. Ora i licei artistici non hanno cattedre di materie culturali attualmente disponibili e proprio per questo si servono di professori di scuole superiori che vengono comandati o distaccati presso i suddetti licei. Ma non possono essere immessi in ruolo perché non ci sono le ore minime necessarie per formare una cattedra (si tratta di cinque o sei ore settimanali anziché 16 come è il caso di una vera e propria

cattedra). Ora come facciamo noi ad immaginare posti disponibili che possono essere definitivamente occupati da questi professori? Soltanto se i licei artistici aumenteranno le loro sezioni in modo che l'insegnante abbia a disposizione un maggiore numero di ore settimanali!

Quindi, con la proposta dell'onorevole Ministro noi abbiamo la possibilità, di consentire per il futuro l'immissione nei ruoli dei licei artistici, di questi insegnanti, quando saranno disponibili queste cattedre, a seguito dell'aumento delle sezioni e quindi delle ore di insegnamento. Ciò avverrebbe senza danneggiare nessuno.

CODIGNOLA. Alla fine del primo comma inserirei la norma per cui nel caso che siano stati sistemati tutti gli idonei previsti nel primo comma, possono successivamente essere sistemati i comandati. Quindi non è che la sistemazione avviene nei limiti delle cattedre disponibili.

Nell'emendamento del Ministro si parla di licei artistici; qui si parla di materie culturali negli istituti di istruzione artistica. Quindi ci sono le cattedre.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento è puntualizzato per i licei artistici; pertanto l'eccezione si giustifica.

BALDELLI. Io sommamente vorrei sottoporre all'attenzione dei componenti la Commissione se non sia il caso di accantonare questa questione come abbiamo già fatto per il problema prima proposto dall'onorevole De Lauro Matera Anna, rimandandolo a un successivo provvedimento, ove determini una situazione favorevole. Perché tutte le cose che sono state dette non smentiscono la mia osservazione fondamentale, che non esistono attualmente cattedre di ruolo. Vediamo quindi quello che avverrà nell'avvenire e, quando ci saranno le cattedre di ruolo, faremo il provvedimento che sarà del caso.

ROFFI. A me pare che non sia da accantonare, perché la proposta del Ministro prevede che il caso ipotizzato si possa verificare anche rapidamente; e che cioè gli attuali posti di insegnamento possano essere trasformati in cattedre, nel qual caso logicamente questi insegnanti che sono ivi comandati potranno esservi immessi, senza togliere il posto a nessuno. Del resto talvolta il comando può occupare un posto di insegnamento che non costituisce cattedra, ma può occupare anche un posto che, pur essendo cattedra, non è stato messo a concorso. Quindi non è un'ipotesi campata in aria la possibilità di sistemazione di questi insegnanti.

PRESIDENTE. L'onorevole De Grada aderisce all'emendamento dell'onorevole Ministro?

DE GRADA. Sì.

PRESIDENTE. L'emendamento è il seguente e lo pongo in votazione:

« In caso di disponibilità di cattedre nei licei artistici per l'insegnamento di materie culturali, gli insegnanti di ruolo in istituti di istruzione superiore, distaccati o comandati per tale insegnamento, sono, a domanda, assunti nei ruoli dei licei stessi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso:

« Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti statali di istruzione artistica, che in un concorso a cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, abbiano riportato l'idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano ottenuto qualifica inferiore a « distinto », possono, a domanda, ottenere l'assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie culturali degli istituti di istruzione artistica, nei limiti delle cattedre rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui al precedente articolo. »

Gli insegnanti ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici del precedente comma, purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.

In caso di disponibilità di cattedre nei licei artistici per gli insegnanti di materie culturali, gli insegnanti di ruolo in istituti di istruzione superiore, comandati o distaccati per tali insegnamenti, sono, a domanda, assunti nei ruoli dei licei stessi.

L'assunzione è disposta per cattedre relative a materie che comprendano o coincidano con le materie che costituiscono la cattedra cui si riferisce la idoneità o la votazione conseguita ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

ART. 14.

Gli insegnanti non di ruolo, che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 12, possono chiedere la nomina in cattedre di ruolo inferiore

a quella per cui hanno conseguito l'inclusione in terna o l'idoneità, purché gli insegnamenti cui si riferisce il titolo posseduto comprendano o coincidano con quelli che costituiscono la cattedra di ruolo inferiore.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Data l'ora avanzata, sospendiamo la seduta, che sarà ripresa nel pomeriggio alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle 13,30, riprende alle 16,45).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. L'ultimo articolo approvato è stato il 14. Passiamo al successivo. Ne do lettura:

ART. 15.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo. Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.

Gli insegnanti inclusi nella graduatoria degli idonei sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli aspiranti compresi nella seconda graduatoria prevista dal primo comma del presente articolo.

Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi compresi nelle due graduatorie, di cui al primo comma del presente articolo, che per mancanza di posti non sono assunti nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Un altro quinto delle cattedre indicate nel precedente comma è riservato, a decorrere

dall'anno scolastico 1962-63, al personale di cui all'articolo 12 della legge 23 maggio 1956, n. 505.

L'onorevole Codignola propone di sostituire tale articolo ed il successivo 16, con il seguente testo. Ne do lettura:

« Ai fini del conferimento delle cattedre di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, si compila una graduatoria in cui saranno compresi nell'ordine:

a) gli aspiranti in possesso di idoneità corrispondente alla cattedra a concorso;

b) gli aspiranti in possesso di abilitazione con sette decimi relativa alla cattedra a concorso;

c) limitatamente alle cattedre di scuole secondarie inferiori, gli aspiranti in possesso di idoneità coincidente in più materie con la cattedra a concorso e successivamente i candidati in possesso di abilitazione con 7/10 col medesimo requisito;

d) limitatamente alle cattedre di cui al punto c), gli aspiranti in possesso di idoneità coincidente in una sola materia con la cattedra a concorso e successivamente i candidati in possesso di abilitazione con 7/10 col medesimo requisito.

Sono infine iscritti nella medesima graduatoria gli aspiranti in possesso di titolo di abilitazione con 6/10 nei casi previsti dalla lettera c) del primo comma e dal secondo comma dell'articolo 11.

Nell'ambito di ciascun gruppo, si tiene conto - nella formazione della graduatoria - così del punteggio conseguito come dei titoli di servizio. A parità di classifica, si applicano le norme dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957 n. 3 ».

CODIGNOLA. Gli articoli 15 e 16 presentano alcuni elementi di critica. L'articolo 15 del testo governativo al primo comma dice che « gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo. Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo ». Ma con questa dizione si esclude qualsiasi valutazione dei titoli di servizio. Noi avevamo chiesto che la immissione in ruolo degli idonei settedecimisti avvenisse con un concorso per titoli e che, per stabilire l'ordine della graduatoria, si tenesse conto

tanto dei punteggi ottenuti negli esami, quanto dei titoli di servizio. Pertanto, i criteri di preferenza stabiliti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1957 n. 3 andrebbero applicati soltanto a parità di classificazione: cioè, solo quando vi sia una parità di posizione tanto nel punteggio, quanto nei titoli, dovrebbe applicarsi il decreto del 1957. Per quanto riguarda la graduatoria, il testo governativo ci sembra eccessivamente complesso. In sostanza, ci sembra che si debba mirare ad un'unica graduatoria per quanto concerne le cattedre degli istituti superiori in cui siano in testa gli idonei e i settedecimisti.

Per la scuola media e la scuola di avviamento dovrebbe esserci una graduatoria formata, prima dagli idonei specifici e poi dai settedecimisti e infine da coloro che dalla graduatoria degli istituti superiori intendono passare a quella della scuola media e di avviamento a seconda delle materie coincidenti. Cioè sarebbero più avanti nella graduatoria coloro che hanno più materie coincidenti.

Vi è nell'articolo 16 una graduatoria speciale relativa al comma c) dell'articolo 11 che riguarda gli insegnanti di lingua straniera. In questo caso ci sembra che non si debba parlare di graduatoria speciale, in quanto si tratta di un'abilitazione specifica per lingue straniere.

In questo modo noi ridurremmo gli articoli 15 e 16 in un unico articolo, chiaro nella sua formulazione.

Per la formazione di ciascuna graduatoria il punteggio dovrebbe essere collegato con i titoli di servizio; quindi, in sostanza, si tratterebbe di una semplificazione della materia con delle modifiche sostanziali soltanto per quanto riguarda la valutazione dei titoli.

Nell'articolo 15, penultimo comma, vi è, nel testo governativo, un'altra disposizione importante che stabilisce la graduatoria ad esaurimento per un quinto dei posti. Noi proponiamo un terzo dei posti. Riteniamo che questa norma particolare debba seguire l'articolo 19 e perciò abbiamo predisposto quell'emendamento 19-bis in cui appunto si stabilisce il principio della graduatoria ad esaurimento, a parte la questione che dovremmo poi discutere se si debba assegnare ad essa il 70 o il 30 per cento dei posti disponibili o se si debba mantenere il sistema previsto dal Governo.

In conclusione, per ragioni di funzionalità e di rapidità, ritengo che sia preferibile il sistema che proponiamo che porta ad una più rapida esecuzione della formazione delle graduatorie e riduce la complessità di questi due

articoli, i quali inoltre non chiariscono una questione particolare, in quanto non prevedono nella formazione delle graduatorie degli articoli 15 e 16 la posizione dei vincitori dei concorsi che andiamo a fare. Quale sarà la posizione di coloro che fanno questo concorso? Esso a sua volta creerà dei settedecimisti. Dove li mettiamo questi? In quale graduatoria? Aspettiamo che sia finita tutta questa, ovvero i settedecimisti del nuovo concorso andranno in coda ai settedecimisti del vecchio concorso. Questo è un punto che non è affatto chiarito.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. I concetti illustrati ora dall'onorevole Codignola, sono molto chiaramente espressi, per una parte, rispettivamente nell'articolo 15 e nell'articolo 16.

Per quel che concerne la validità dei titoli di servizio, concetto nuovo rispetto ai due articoli su menzionati, parlerò in seguito.

Innanzitutto, dagli argomenti forniti dal collega Codignola possono ricavarsi due ipotesi: o si vuole instaurare la graduatoria ad esaurimento anche per coloro che beneficiano dei provvedimenti di cui all'articolo 19 (nel testo governativo tale graduatoria ad esaurimento non è prevista), o si vuole sopprimerla per gli uni e gli altri.

Ad ogni modo, gli articoli 15 e 16 riflettono rispettivamente, e sono stati impostati in relazione, gli articoli 10 e 11. Ed è evidente che sia così, dal momento che l'articolo 10 prevede la immissione nei ruoli degli idonei e dei settedecimisti per le cattedre specifiche di ogni tipo; l'articolo 11 prevede l'immissione degli stessi in ruolo per quel che concerne la scuola secondaria, ossia la scuola media e quella di avviamento.

Quindi, è difficile confondere i due disposti, anche perché l'articolo 11 distribuisce le cattedre, in modo diciamo, un po' *sui generis*, mentre l'articolo 10 si ferma agli idonei e settedecimisti specifici. Questi due ultimi concetti, idonei e settedecimisti, sono ben previsti dal collega Codignola nei punti a) e b) del suo emendamento, e sono riportati nell'articolo 15 con la stessa precisione. Manca la dizione relativa alle cattedre in concorso ma essa è implicita.

Ho detto prima delle due ipotesi che è possibile ricavare dai concetti espressi dall'onorevole Codignola. Io però non credo che quest'ultimo voglia la graduatoria ad esaurimento anche per i beneficiati dall'articolo 19.

Quanto alla quantità delle cattedre da mettere a disposizione per esaurire la graduatoria stessa, ricordo ai colleghi che già il 50 per cento di tutte le cattedre disponibili è stato

per legge accantonato a favore degli stabilizzati; in più è previsto, in questo articolo, un quinto, mentre un altro quinto è indicato dall'articolo 19; un decimo, ancora, è stato fissato per legge per quel che concerne gli invalidi di guerra civili.

Non so dove si potrebbe andare a prendere un'ulteriore quota, per consentire praticamente l'attuazione della riserva di un terzo, richiesta dall'onorevole Codignola.

E passiamo al punto *c*) e *d*) dell'emendamento Codignola.

L'articolo 16, che riflette quanto previsto dall'articolo 11, ci offre quattro graduatorie che sono raggruppate precisamente ai punti *c*) e *d*) dell'emendamento in discussione. Soltanto che mi pare che si voglia stabilire, nell'emendamento, un concetto di precedenza, mentre l'articolo 16 distribuisce le graduatorie secondo il disposto dell'articolo 11.

A mio avviso sarebbe opportuno conservare quest'ultima dizione.

C'è, viceversa, nell'emendamento in esame, un elemento sostanziale, innovatore: è quello della valutazione dei titoli di servizio. Evidentemente, l'onorevole Codignola, che già in occasione della discussione sull'articolo 10, aveva proposto un concorso vero e proprio, ritorna ora con un concetto simile.

Già in quella occasione io non espressi in merito parere contrario. Ribadisco la mia valutazione, facendo però rilevare una preoccupazione, quella cioè che il tutto possa portare ad un aggravio di lavoro tale da costituire un ostacolo alla speditezza dell'attuazione dell'atteso provvedimento.

Se si vuole seguire il suggerimento dato dall'onorevole Codignola — nei confronti del quale, ripeto, io non sono contrario — chiedo che sia espressamente fissato un criterio secondo il quale valutare i titoli.

CODIGNOLA. In merito ai titoli di servizio, sono d'accordo col relatore. L'importante è che sia introdotto il concetto. Mi pare, però, che non siamo d'accordo sul problema della graduatoria ad esaurimento. A questo riguardo, abbiamo presentato l'articolo 19-bis che prevede che, una volta che si siano esaurite le graduatorie specifiche, si venga immessi mediante una graduatoria unica nei posti della scuola media e della scuola di avviamento; in tale graduatoria saranno considerati anche i futuri settedecimisti del concorso di cui all'articolo 19.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La graduatoria fatta o con punteggio o con titoli è sempre una graduatoria fatta nell'ambito della competenza del-

l'Amministrazione. Se si vuole che siano valutati anche i titoli, è bene richiamare ciò nella legge. L'operazione dovrebbe avvenire in questo modo: prima si mettono in graduatoria gli idonei e i settedecimisti, soddisfacendoli secondo i posti che sono a disposizione.

Poi, limitatamente alla scuola secondaria di primo grado si fa una nuova graduatoria di coloro che non sono stati soddisfatti in relazione alla loro idoneità ed abilitazione specifica, e si procede alla loro sistemazione. Quando si è completata questa seconda operazione, si fa il concorso per gli stabilizzati. Quelli che fanno tale concorso teoricamente dovrebbero avere tante cattedre a disposizione quanti sono i concorrenti stabilizzati aventi diritto, per cui la graduatoria del concorso darà diritto a quel numero di cattedre che è rimasto, secondo la precedenza che sarà data dall'esame e dai loro titoli. Quindi non c'è possibilità di fare un'unica graduatoria.

CODIGNOLA. Secondo tali precisazioni, gli stabilizzati vincitori del nuovo concorso saranno comunque in coda rispetto agli idonei che hanno coincidenza per una sola materia. Noi mettiamo indietro degli abilitati specifici che, non soltanto hanno l'abilitazione specifica in italiano, latino, storia e geografia, ma sono vincitori di concorso e diamo invece, prima di loro, la cattedra ad un idoneo di storia e di filosofia il quale è uno stabilizzato negli istituti superiori. Agli effetti del buon funzionamento della scuola, dovrebbe andare avanti chi ha una preparazione specifica.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Vorrei pregare il collega Codignola di ricordare che abbiamo lasciato fuori gli stabilizzati, i seidecimisti abilitati in concorso nazionale e i seidecimisti didattici, che in realtà non erano seidecimisti. Quindi, soltanto per questi non si fanno graduatorie ad esaurimento. Sarà una graduatoria chiusa, perché come ha detto il rappresentante del Governo, ci saranno tante cattedre quanti sono i concorrenti.

CODIGNOLA. E allora non sono ad esaurimento le graduatorie relative ai nuovi vincitori?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ora no. Il Ministro ci ha proposto di fare una graduatoria ad esaurimento. Vorrei vedere distinta, come ha fatto il legislatore, la graduatoria ad esaurimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola non insiste sul suo emendamento sostitutivo degli articoli 15 e 16, riservandosi di intervenire su singoli punti del testo governativo.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961.

Passiamo al primo comma dell'articolo 15, di cui do nuovamente lettura:

« Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo. Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo ».

L'onorevole Codignola propone di aggiungere dopo la parola « ruolo » le parole « nonché di titoli di servizio ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ho già detto più volte che, su questo punto, la mia unica preoccupazione concerne il maggior tempo occorrente per la formazione della graduatoria. Per la sostanza, io non sono contrario, fatta eccezione per quella specificazione che a me pare necessaria.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole al testo del disegno di legge, così come è. Perché questo? Perché altrimenti si darebbe carattere di concorso alla prevista inclusione in ruolo, e non si affiderebbe al Ministero della pubblica istruzione alcuna discrezionalità.

Se dobbiamo cominciare a valutare dei titoli, ritorniamo al concetto di concorso per titoli e quindi alla commissione... Mi sembrava che questa fosse una questione superata già in corso di discussione generale.

CODIGNOLA. Noi abbiamo rinunciato al concorso per titoli, proprio per facilitare i compiti del Ministero.

Comunque per quel che concerne la validità dei titoli di servizio, l'esame degli stessi porta sì ad un aggravio di lavoro, ma non tale da preoccupare oltre ogni limite! Il Ministero troverà il modo di procedere in queste valutazioni il più rapidamente possibile.

Se accettassimo tale concetto, saremmo per lo meno certi che le graduatorie portano nella scuola insegnanti con maggiore capacità ed esperienza.

Noi insistiamo su questo che ci sembra un elemento fondamentale.

GREZZI. È necessario valutare questi titoli di servizio. D'altronde una graduatoria va fatta con tutti gli elementi che possono concorrere ad assicurare ad ogni candidato il posto che merita di occupare.

Che ritardo porterebbe questa valutazione?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi abbiamo viva l'esigenza di far presto. Si

è creata nel Paese una aspettativa che non può andare delusa.

GREZZI. Gli interessati aspetteranno magari qualche mese di più, ma avranno una graduatoria fatta come si conviene.

REALE GIUSEPPE. A me pare doveroso richiamare quanto già si è approvato all'articolo 10:

Noi andremmo a finire in contraddizione con tale articolo, il quale dice, in argomento: « ...possono a domanda ed in relazione alle cattedre disponibili ottenere l'assunzione nel ruolo ordinario... »; cioè, qui non si parla di concorso. Avendo approvato tale disposto, dobbiamo, quanto meno porci un problema di coordinamento...

CERRETI ALFONSO. Richiamo l'attenzione dell'onorevole Codignola sul gran tempo occorrente per la formazione di una graduatoria come quella da lui sostenuta. Se dovessimo entrare nell'ordine di idee suggerite dal collega Codignola, tanto varrebbe considerare il concorso per titoli...

Comunque, poiché su tale concorso si è già deciso, accedere a queste ultime proposte significherebbe modificare una questione risolta già in un certo modo. E i professori non ne sarebbero molto contenti.

CODIGNOLA. Ma noi, prima che ai professori, pensiamo alla scuola!

CERRETI ALFONSO. Dare una giusta valutazione dei titoli di servizio, non è certo cosa semplice, e voi non avete forse sufficiente esperienza amministrativa per rendervene conto.

Abbiamo finora sempre sostenuto la necessità di mandare avanti il personale secondo il merito. E allora, perché non mandiamo avanti coloro che hanno un punteggio superiore, piuttosto che coloro che hanno molti anni di anzianità, ecc..?

BALDELLI. L'emendamento proposto dall'onorevole Codignola costituisce veramente un grave problema, dal momento che si è combattuti tra il desiderio di rendere rapidissima l'applicazione della legge, ed il desiderio di non creare situazioni di sperequazione.

Indubbiamente, l'introduzione del concetto nuovo, rispetto a quello contenuto nell'articolo 15 (che basa la graduatoria solo sul punteggio di esame) apporta un aggravio di lavoro...

Però, mi sento molto molto imbarazzato fra le due esigenze e mi pare che potrebbe essere fatto un grave appunto alla nostra sensibilità di legislatori ove trascurassimo di dare una valutazione all'anzianità di servizio. Né giova a fugare tale dubbio il fatto che questi titoli sarebbero stati già valutati. Questo non è vero

perché non si tratta di gente che ha fatto un unico concorso nello stesso anno e nello stesso momento. Ci può essere il caso di qualcuno che non ha vinto il concorso, allora, perché la valutazione si è limitata ad uno o due anni. Ecco perché mi sentirei favorevole ad introdurre un criterio di valutazione dell'anzianità di servizio.

BADINI CONFALONIERI. C'è un contrasto fra le necessità della burocrazia e le necessità della giustizia. Noi non possiamo che essere per le necessità della giustizia. A fare le cose un mese prima con ingiustizia, preferiamo farle un mese dopo. L'impostazione giusta dell'onorevole Baldelli deve essere accolta. Noi non facciamo una questione di forma, ma di sostanza.

CAJAZZA. Volevo mettere in evidenza che la valutazione di tutti i titoli snatura lo spirito della legge perché comporta, anziché una immissione in ruolo, un concorso vero e proprio.

CODIGNOLA. I posti rimangono quelli che sono. È questione di come fare la graduatoria.

BUZZI. Non riusciamo a convincerci che l'inclusione della valutazione dei titoli determini quella differenziazione che dovrebbe servire a superare le difficoltà. Prima di tutto le perplessità nostre nascono dal fatto che si viene a cambiare la natura dello strumento che adottiamo per l'immissione in ruolo. È una obiezione già fatta e sulla quale tanti miei colleghi consentono. La scelta per noi è determinata fra la soluzione « concorso » e la soluzione « immissione in ruolo ». D'altra parte si verifica questo, che effettivamente noi determiniamo un vero e proprio concorso per titoli raccogliendo le votazioni degli esami precedenti.

Le leggi vigenti, e precisamente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, già prevedono una differenziazione che tiene conto di titoli che non sono inerenti alla scuola, ma che sono inerenti a benemerienze oppure a situazioni familiari o soggettive non inerenti alla professione.

Non ci sono altri argomenti da dovere introdurre in questo momento, perché abbiamo inteso immettere in ruolo tutti coloro che si trovano in una certa condizione rispetto alla professione, e cioè che siano in possesso del titolo di idoneità o titolo di abilitazione, con un minimo di settedecimi conseguito nelle prove di esami.

Ecco perché, a mio avviso, si può mantenere lo strumento indicato dal disegno di legge e superare lo scoglio presentato dall'even-

tuale parità di condizioni colle norme fissate dallo statuto degli impiegati civili dello Stato.

BALDELLI. Le argomentazioni dell'onorevole Buzzi non mi convincono affatto, anzi mi fanno nascere maggiori perplessità.

Prima di tutto bisogna sgombrare il campo da qualsiasi equivoco. Qui non c'è uno strumento che vale a togliere le possibilità per una categoria o l'altra di persone. Una volta stabilito che idonei e settedecimisti saranno quelli che andranno tutti in ruolo, il problema si pone riguardo al tipo di cattedre. E a me non pare logico che non si debba tener conto di altri criteri come quello del servizio. Si potrebbe fare il caso limite di insegnante, il quale abbia ottenuto da pochissimo tempo di insegnare in una cattedra dove abbia riportato un'idoneità di un decimo di punto superiore, scavalchi quello che sta in quella cattedra da dieci anni.

Qui ci sono preoccupazioni gravi anche in ordine al funzionamento della scuola perché il provvedimento, già così, porta un certo rivolgimento nei quadri scolastici, cosa che abbiamo accettato. Non si tratta di introdurre dalla finestra quello che è stato cacciato via dalla porta! Qui c'è una graduatoria che dovrà servire a collocare tutti quelli che hanno titolo di idoneità o settedecimisti.

CODIGNOLA. Gli insegnanti elementari col meccanismo della legge hanno quasi la certezza di finire nella scuola media e nella scuola di avviamento, dove presumibilmente saranno i più adatti ad insegnare. C'è una garanzia di entrare per tutti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non capisco allora quale sia il problema, dato che entrano tutti.

CODIGNOLA. È un problema di precedenza.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io sono d'accordo con quei colleghi che hanno sostenuto che noi trasformiamo l'immissione in ruolo in un vero e proprio concorso. Se leggete le tabelle di valutazione annesse alla legge del 1957 vi accorgete che è un vero e proprio concorso. Uno dei titoli da valutare sono le pubblicazioni e la produzione artistica, attinenti alla materia di insegnamento, fino al massimo di punti 3. Non è dunque un punteggio automatico; c'è un margine di discrezionalità fino al massimo di punti 3.

Poi abbiamo tutta la serie delle docenze in relazione alla maggiore o minore affinità con un massimo fino a punti 6. Ciò significa che se si tratta di libera docenza speci-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

fica si dà il massimo, se è materia affine, bisogna valutare il punteggio da uno a sei, il che non può essere fatto dall'amministrazione pubblica, ma deve essere fatto da una commissione di concorso con tutte le garanzie. Occorre cioè un vero e proprio giudizio, che non può essere — per principio di diritto amministrativo — un fatto dell'amministrazione. Io non consentirei a che gli uffici del Ministero si assumessero la responsabilità di una valutazione dei titoli.

Per un concorso di questo genere bisognerebbe chiedere una massa enorme di titoli e pertanto il sistema è inapplicabile. Ecco perché, nel chiedere l'immissione diretta da farsi direttamente dall'amministrazione io ho chiesto anche dei criteri che non diano luogo all'applicazione di principi discriminatori.

Anzitutto noi intendiamo riferirci al punteggio riportato nella idoneità. Quello è un fatto obiettivo, valutato già da una commissione di esami e sul quale, quindi, non c'è discrezionalità.

Che cosa accade se il punteggio è uguale?

Dobbiamo dare applicazione al criterio automatico della legge generale per gli impiegati dello Stato o dobbiamo introdurre, qualcosa di specifico?

Non avrei di massima difficoltà ad accettare il concetto che a parità di voti nella prova di esame, prevalga (e qui sarebbe una certa modificazione della legge del 1957) il servizio prestato. Nel caso di parità di punteggio, prevale chi ha prestato un maggior numero di anni di servizio nella scuola. Questo deve essere il secondo criterio discriminatorio nella graduatoria.

In questo modo abbiamo fissato dei principi che non consentono all'amministrazione nessun giudizio discrezionale, ma soltanto la applicazione di criteri obiettivi.

Mi pare che sia una cosa semplice e chiara.

Infatti, se leggiamo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ci troviamo di fronte ai titoli rispettabilissimi, ma anche a titoli che si vanno allontanando dal tempo in cui sono stati concepiti.

Questa è la prima volta che noi ammettiamo in ruolo tante migliaia di persone e abbiamo bisogno di metodi semplici e nello stesso attinenti alla scuola,

GREZZI. Noi siamo sostanzialmente d'accordo, ma con questa considerazione. La valutazione degli anni di servizio non dovrebbe avvenire a parità di voti; per la valutazione degli anni di servizio si dovrebbe istituire un punteggio a sé,

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi auspichiamo che la scuola abbia una situazione tale, che soltanto il punteggio di merito valga. State tranquilli che tutti vengono sistemati. Ma qui si tratta di stabilire a chi dobbiamo dare la precedenza e mi sembra giusto che vada avanti il punteggio maggiore.

GREZZI. Dobbiamo tener conto che il maestro elementare può aver fatto, anzi generalmente ha fatto quattro anni di servizio, in più rispetto al professore.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vogliamo introdurre una discriminazione! Noi abbiamo incoraggiato anche i diplomati.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Chiederei ai colleghi di accettare la tesi dell'onorevole Ministro, riguardante gli anni di servizio. Per quanto concerne, invece, i criteri preferenziali da applicare in caso di parità, mi atterrei, invece, a quanto in proposito fissato dalla legge.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Come farebbe, allora il Ministero le graduatorie?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. In base agli anni di servizio, oltre che al punteggio di merito.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Così che gli aspiranti che hanno riportato otto decimi nella prova di esame, si vedranno preferire i professori con 10-12 anni di servizio!

A mio avviso la graduatoria va fatta in base al punteggio di esame; in caso di parità, in una graduatoria così concepita, si applica il concetto differenziatore degli anni di servizio. Si potrebbe, poi, verificare l'ipotesi di una ulteriore parità; nel caso verrebbe considerata l'età del candidato.

Io, quindi, aggiungerei dopo le parole: «assunzione in ruolo» le parole «a parità di punteggio» si tiene conto degli anni di servizio prestati nella scuola; in caso di ulteriore parità, la preferenza è determinata dall'età».

BADINI CONFALONIERI. In quale scuola?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Nella scuola di ogni ordine e grado.

BADINI CONFALONIERI. Ma è assurdo questo!

Vorrei chiarire che assolutamente non sono mosso da alcun minor rispetto per gli insegnanti elementari, ma è evidente che chi ha prestato 10-12 anni di servizio nella scuola secondaria deve avere un titolo di preferenza nei confronti di coloro che hanno insegnato nella scuola elementare!

BALDELLI. Rimanendo fedele ai concetti già espressi, e accettando alcune delle osservazioni contenute, nell'intervento dell'onorevole Ministro, circa la difficoltà pratiche che potrebbe implicare la valutazione degli anni di servizio, mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione, un altro sistema di valutazione, che risponde alla preoccupazione che ho sempre nutrito, di cercare di conservare nei vari tipi di cattedra gli insegnanti che da tempo vi prestano servizio.

La sostanza del sistema è questa: « al punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo, ridotto in centesimi, si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestato nelle scuole, per cattedre corrispondenti. Il servizio prestato in diverso posto di insegnamento è valutato per metà ».

FRANCESCHINI. Sono favorevole alla tesi proposta dall'onorevole Baldelli, non perché trovo meno buona la tesi del Ministro, ma perché intesa ad introdurre un criterio di differenziazione, che tiene a valutare il servizio prestato nello stesso tipo di insegnamento.

PITZALIS. Sono per il mantenimento dell'articolo così come è stato presentato all'esame della Commissione. Noi dobbiamo fare due graduatorie degli idonei e degli abilitati o settedecimisti, e dobbiamo farla in base a dei punteggi già acquisiti, cioè dell'idoneità e dei sette decimi che rappresentano il risultato dell'esame che ha conseguito l'aspirante al momento dell'inserimento in graduatoria.

L'unico elemento per stabilire la precedenza di graduatoria, in caso di parità di merito deve essere la norma che viene applicata nei concorsi quando ci sono punteggi uguali, e cioè l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3. Se noi introducessimo altri titoli, altre valutazioni, si avrebbe una graduatoria formata con due sistemi. Per un sistema ricorreremmo alla valutazione del punteggio conseguito nella idoneità o abilitazione e per l'altro useremmo la valutazione dei titoli. Ma per quest'ultimo c'è un sistema di concorso per quei determinati posti, perché qualsiasi valutazione dei titoli o si applica a tutti i sistemi della graduatoria nel senso stabilito dalla legge in quanto questo è il sistema più preciso ed idoneo per dare al punteggio il suo vero valore agli effetti della graduatoria che vogliamo costituire.

Altrimenti la valutazione dei titoli la dobbiamo fare per tutto il sistema della graduatoria.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma è un titolo valutabile obiettivamente, per-

ché ha già formato oggetto di altre graduatorie ai fini della assunzione. A mio avviso, pertanto, il titolo di servizio si può prendere in considerazione, purché non dia luogo a valutazioni discrezionali, che, per necessità, dovrebbero essere demandate ad una commissione.

PITZALIS. Ma nel merito si deve entrare necessariamente perché si vanno a valutare titoli di servizio che non sono tutti uguali; l'Amministrazione, per fare questo, deve costituire una commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole Baldelli stabilisce preventivamente che deve essere concesso un punto per ogni anno di servizio.

PITZALIS. Ma se per esempio si è ottenuto, un anno, ottimo, e l'altro anno, distinto? Questo è un esame dei titoli che non può essere fatto dall'Amministrazione puramente e semplicemente. Sfido chiunque a dimostrare il contrario. È necessario che sia formata una commissione.

REALE GIUSEPPE. Il discorso deve essere valido esclusivamente per coloro che hanno superato un esame di Stato e non per coloro che hanno conseguito la idoneità, perché in questo caso, se facessimo anche per gli idonei un discorso del genere, si verificherebbe che la valutazione dei titoli sarebbe fatta due volte, il che non è nella volontà nostra. Il discorso si fa difficile e complicato perché in una idoneità, quanti anni di servizio valuterete?

BALDELLI. Anche se la valutazione si fa due volte, non incide affatto. Non si fa distinzione fra idonei; per cui nessun elemento di discriminazione.

PRESIDENTE. Dovrebbero essere inclusi nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene richiesta l'assunzione in ruolo.

Io direi che si potrebbe usare la seguente formulazione:

« al punteggio ridotto in centesimi, si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestato nelle scuole. Il servizio in diversi posti di insegnamento è valutato per metà. In caso di parità... ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. La preferenza è determinata dalla età.

PRESIDENTE. « ...in caso di parità la preferenza è determinata dalla età ».

LIMONI. Ho i miei dubbi che questa numerazione centesimale possa riuscire a fare una graduatoria utilizzabile. Ci sono dei pun-

teggi già espressi in decimi, che diviene difficile ridurli in centesimi.

PRESIDENTE. Si potrebbe anche sopprimere l'espressione « ridotto in centesimi ».

BADINI CONFALONIERI. È necessario ridurre in centesimi il punteggio d'esame per potervi sommare gli anni di servizio.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Circa la valutazione del servizio prestato in diversi posti di insegnamento, cerchiamo di raggiungere un accordo, dicendo che vale i due terzi.

BUZZI. Il ministro vorrebbe che su questo punto fosse raggiunta l'unanimità. Ricordo però che una legge votata da questa onorevole Commissione ha stabilito che gli anni di servizio, in qualunque scuola fatti, siano valutati nello stesso modo. Qui introduciamo una discriminazione: che gli anni fatti nella stessa cattedra valgono uno e gli anni fatti in cattedre diverse valgono la metà.

CODIGNOLA. È un provvedimento che riguarda la scuola media.

BUZZI. Allora dovevate coerentemente respingere la norma, che consente l'immissione degli insegnanti elementari.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Il Governo propone che il servizio prestato in altri posti di insegnamento sia valutato per due terzi, tenuto conto che si tratta di cattedre delle scuole medie, nelle quali tutti avete riconosciuto che anche gli insegnanti elementari possono degnamente essere presenti quando hanno i titoli necessari.

BADINI CONFALONIERI. Io aderisco per deferenza alla proposta dell'onorevole ministro, ma non sono convinto della necessità di questo emendamento.

Onorevole Buzzi, bisogna capire che questo ragionamento si fa per lasciare gli insegnanti nei posti che finora hanno tenuto! Non si pone in discussione l'assorbimento degli idonei settedecimisti da qualunque parte provengano. Se questo è assicurato, vogliamo però mantenere la continuità di insegnamento.

PRESIDENTE. Chiudiamo la discussione e passiamo al voto, altrimenti questa sera arriveremo a mezzanotte.

BADINI CONFALONIERI. L'onorevole Baldelli ha ritirato il suo emendamento, adeguandosi a quello del ministro?

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Io ho accettato l'emendamento Baldelli e tutti i principi che implica. Soltanto ho proposto che, dato il particolare tipo di cattedre del quale trattiamo, per gli insegnanti elemen-

tari gli anni di servizio prestati siano valutati per due terzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Baldelli al primo comma dell'articolo 15, di cui do' lettura:

« Al punteggio ridotto in centesimi si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestato nelle scuole in cattedra corrispondente; »

(È approvato).

Adesso dobbiamo votare la seconda parte dell'emendamento, di cui abbiamo due testi.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Si vota il testo del Governo.

BADINI CONFALONIERI. Non c'è diritto di priorità per il testo del Governo.

PRESIDENTE. La votazione degli emendamenti, da chiunque presentati, segue la norma, che l'emendamento più lontano dal testo base è votato prima. In questo caso « la metà » è più lontana dei « due terzi », dal testo base, e pertanto pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento nella seguente formulazione:

« il servizio prestato in diversi posti di insegnamento è valutato per metà »

(È approvato).

Rimane quindi preclusa l'altra formulazione proposta dal Ministro. Segue poi l'ultima parte dell'emendamento, nel testo proposto dal Ministro.

« In caso di parità la preferenza è determinata dall'età ».

LEONE RAFFAELE, Relatore. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Ministro sull'opportunità di mantenere il secondo comma dell'articolo, dove si stabilisce che in caso di parità si applicano i criteri preferenziali di al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. L'onorevole Relatore vorrebbe che, una volta fatta la graduatoria in base al punteggio e ai titoli, in caso di parità si applicassero i criteri di preferenza secondo l'articolo 5 del decreto presidenziale n. 3.

A me sembra che si debba accedere invece al criterio dell'età, altrimenti la graduatoria non la facciamo mai!

PRESIDENTE. Il fondamento dell'osservazione fatta dall'onorevole Leone è che esistono delle norme di carattere generale fissate da una legge, in base alle quali si risolve il problema in caso di parità di punteggio. Si domanda il relatore se sia proprio ne-

cessario mutare tali norme. Ad ogni modo, se lo facciamo, dobbiamo dichiararlo in modo esplicito.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma la norma cui fa riferimento l'onorevole Leone parla di concorso per l'ammissione alle carriere direttive. Si tratta quindi di una cosa diversa.

Applicando un diverso criterio preferenziale non violeremmo, perciò, i sacri testi dell'articolo 5 che si riferiscono a concorsi per l'ammissione alle carriere direttive.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Dichiaro che mi asterrò sulla votazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Possiamo quindi votare l'ultima parte dell'emendamento, che è la seguente:

« in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età ».

(È approvato).

Segue l'ultima parte del primo comma, che pongo in votazione:

« Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero primo comma che, con gli emendamenti approvati, rimane così formulato:

« Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo: al punteggio, ridotto in centesimi, si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età. Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo ».

(È approvato).

In seguito al criterio stabilito per il caso di parità di punteggio, il secondo comma dell'articolo viene a cadere. Ne do lettura e lo pongo in votazione.

« A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3 ».

(Non è approvato).

L'onorevole Baldelli ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« In qualsiasi graduatoria hanno la precedenza gli insegnanti che hanno già appartenuto ai ruoli ordinari e ai ruoli transitori ordinari ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Tale concetto di preferenza dei professori di ruolo urterebbe, in realtà, contro quanto abbiamo già disposto.

BALDELLI. Io ho posto questa questione, che non è di scarsa importanza, non per tacitare in qualche modo le gravi resistenze esistenti nell'ambiente del personale di ruolo della scuola secondaria nei riguardi del presente provvedimento, ma per la seguente considerazione che condivido.

A me pare non esservi alcun dubbio sul fatto che, fra due gruppi di aspiranti a determinati posti, uno dei quali, per quanto formato da idonei e settedecimisti, non ha mai conquistato un posto di ruolo, e l'altro che, invece, il posto di ruolo lo ha raggiunto, il secondo debba avere, rispetto al primo, una sorta di preferenza. Comunque, io ho espresso un mio giudizio. La Commissione deciderà.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. È stato tanto difficile alla Commissione, finora, stabilire una graduatoria! Vogliamo proprio introdurre un ulteriore elemento di turbamento nella sistemazione così faticosamente raggiunta?

Pregherei il collega Baldelli di ritirare questo emendamento, al fine di salvare quanto finora abbiamo fatto.

BALDELLI. Sta bene! Non insisto.

PRESIDENTE. Segue ancora un altro emendamento, sempre a firma dell'onorevole Baldelli; è il seguente:

« Nell'ambito delle graduatorie di cui al comma precedente, si applica la riserva stabilita dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744 ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La legge citata fa obbligo di mettere a disposizione degli stabilizzati il 50 per cento delle cattedre.

A mio avviso, comunque, la questione va trattata in sede di articolo 19. Pregherei perciò l'onorevole Baldelli di rinviare, appunto a tale articolo, il suo emendamento.

BALDELLI. D'accordo! Rinvio l'emendamento di cui trattasi all'articolo 19.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Volevo far presente alla Commissione l'emendamento suggerito dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il Consiglio superiore gradirebbe che fosse introdotto questo concetto che poi si ripete in tutti gli articoli: « Gli insegnanti iscritti in più di una graduatoria conservano il diritto alla nomina dichiarata inizialmente più ambita, qualora ottengano prima nomina diversa ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Tutta la prima parte è non soltanto accettabile ma assolutamente da introdurre. Per quanto riguarda l'ultimo comma, il concetto va all'articolo 19.

PRESIDENTE. A tal punto, allora, segue il terzo comma dell'articolo 15, che diviene secondo. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

« Gli insegnanti inclusi nella graduatoria degli idonei sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli aspiranti compresi nella seconda graduatoria prevista dal primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

Passiamo al quarto comma, di cui do nuovamente lettura:

« Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi compresi nelle due graduatorie, di cui al primo comma del presente articolo, che per mancanza di posti non sono assunti nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi ».

L'onorevole Leone propone di inserire dopo la parola: « concorrenza » le parole: « limitatamente alle classi di concorso alle quali hanno diritto di accesso in base alle norme vigenti ».

CODIGNOLA. Vorrei far presente la delicatezza di tale questione nell'interesse della scuola e di tutti gli aspiranti. Con questo articolo, praticamente, facciamo prevalere gli insegnanti ciechi ad altri che siano in graduatoria davanti a loro. Concedendo ad essi un diritto di precedenza. Mi rendo conto che non è molto simpatico parlare in questo modo riguardo agli insegnanti ciechi, ma bisogna considerare che esiste una legislazione speciale per essi. Ora, mi domando se, oltre questa legislazione, sia legittimo portare via il posto ad un insegnante il quale si trova in una condizione di servizio e di punteggio superiore.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Noi riportiamo la legislazione dei ciechi a quella che è stata finora. Anche per questi ciechi, per i quali c'è tutta una legislazione particolare, va applicata la graduatoria ad esaurimento.

Proprio perché si può sospettare che introduciamo un elemento spurio nella legislazione vigente, io non ritiro il mio emendamento.

CODIGNOLA. Mi sembra che la formulazione migliore sia: « limitatamente alle cattedre per le quali è previsto l'accesso degli insegnanti medesimi ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo con tale formulazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma, che diviene terzo, così emendato.

(È approvato).

Passiamo al quinto comma:

« Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi ».

L'onorevole Badini Confalonieri propone di fissare la percentuale della graduatoria ad esaurimento « nel limite di un terzo »; anziché: « nel limite di un quinto ».

BADINI CONFALONIERI. La ragione è evidente. Si tratta proprio di venire incontro al voto della Commissione di fare andare a posto cioè il più celermente possibile gli idonei.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono stati fatti bene i calcoli? Non andiamo a oltrepassare le disponibilità? Io vorrei pregare chi sa di matematica di fare esattamente il calcolo di tutte le varie riserve.

Per legge è riservato il cinquanta per cento di tutte le cattedre disponibili agli insegnanti stabilizzati; un quinto è riservato agli idonei per la legge n. 505; poi ora vorremmo stabilire un terzo; un altro quinto ai sensi dell'articolo 19; un decimo è riservato agli invalidi di guerra; un ventesimo è riservato agli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 52: non so se restino altri posti da riservare.

Anche io vorrei che fosse riservato a costoro un terzo o addirittura la metà, ma credo che ciò non sia possibile.

BADINI CONFALONIERI. Non è che il quinto si aggiunga, al cinquanta per cento; va sottratto nei limiti delle cattedre disponibili.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. L'articolo 5 della legge n. 774 precisa che il cinquanta per cento non va soltanto per gli stabilizzati, ma per i professori di ruolo che facciano concorso. Se noi lo vogliamo abolire, tutto è possibile, ma io non me la sento.

BADINI CONFALONIERI. Sul principio sei d'accordo?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. È la matematica che non lo consente. Già la percentuale di un quinto non sembra trovare capienza.

CODIGNOLA. L'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, stabilisce una graduatoria indipendentemente dalla stabilità, fondata semplicemente sugli idonei settedecimisti. Dove li mette gli stabilizzati?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. L'articolo 5 obbliga ad accantonare il cinquanta per cento delle cattedre disponibili, perché esse servono a due categorie: alla categoria degli stabilizzati e alla categoria dei professori e insegnanti di ruolo che concorrano ai futuri concorsi.

BADINI CONFALONIERI. Nei concorsi; ma questo non è un concorso.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La legge parla in genere di tutti i posti disponibili.

PRESIDENTE. L'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, dice:

« Nei concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso cui partecipano. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione ».

BADINI CONFALONIERI. Dei concorsi a cattedra! Ma qui non si tratta di concorsi a cattedra, ma di immissione in ruolo.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Per gli anni futuri.

PRESIDENTE. Qui non si tratta di cattedre messe a concorso!

CODIGNOLA. Il primo comma non si applica assolutamente, è una cosa assurda. Que-

sta legge è fatta per eliminare la categoria degli stabilizzati, e invece fra venti anni avremo qualche residuo di stabilizzati che bloccherà il cinquanta per cento dei posti disponibili.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Io ho ricordato che la discussione sull'articolo 5 della legge n. 774 andava fatta precisamente all'articolo 19, ove parleremo dei residui posti per gli stabilizzati.

In questo articolo noi stiamo parlando degli idonei, di cui 5600 sono stabilizzati. Se qui andiamo a disporre di tutte le cattedre, è inutile parlare poi di stabilizzati. Se intendiamo non valutarli più, noi distruggiamo tutta la categoria e distruggiamo l'articolo 5. Questo non ci è consentito.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Con tutte queste riserve di posti, per i futuri concorsi non vi saranno più posti disponibili. Un quinto, un quarto, un terzo, cosa resta per i concorrenti veri che affrontano il concorso?

BADINI CONFALONIERI. Una volta che noi sistemiamo gli stabilizzati, rimane disponibile la riserva del cinquanta per cento finora destinata a costoro.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il quinto previsto da questo articolo comporta che il venti per cento deve essere messo da parte per costoro; non è più disponibile. Poi c'è altra norma per gli stabilizzati. Per costoro, poiché qualcuno ha affacciato il dubbio che non tutti gli stabilizzati saranno sistemati, occorrerà che anche nel futuro un altro venti o venticinque per cento dovrà rimanere accantonato.

E per i concorrenti veri, per coloro che vogliamo attrarre nel mondo dell'insegnamento, le disponibilità noi le riduciamo veramente a zero. Questo io non mi sento di poterlo sostenere.

CODIGNOLA. Finora si è parlato dell'accantonamento derivante dalla legge sugli stabilizzati, nella misura del cinquanta per cento. Noi diciamo che, una volta approvato questo provvedimento, viene a cadere, di fatto e di diritto, il vecchio accantonamento del cinquanta per cento.

BOSCO, *Ministro della Pubblica istruzione*. Voi volete togliere un diritto acquisito. Il problema è questo: per eliminare tutti gli stabilizzati in base a questa legge, è necessario che facciate il concorso di cui all'articolo 19. Voi avete concepito questi concorsi come facoltativi. Ora, voi potete avere un certo numero di stabilizzati che non vogliono o non possono fare il concorso e vogliono continuare ad usufruire delle norme che voi avete fissato in passato a favore loro.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non parliamo più allora del 50 per cento accantonato a favore degli stabilizzati. Ne parleremo all'articolo 19.

Immaginiamo dunque di avere 100 cattedre da mettere a concorso. Un quinto di detta cifra deve essere accantonato in base all'ultimo comma...

CODIGNOLA. Ultimo comma che si riferisce alla vecchia legge 23 maggio 1956, n. 505, in corso di scadenza!

Noi abbiamo stabilito, nell'articolo 10, secondo comma, che partecipano a questa immissione anche professori già di ruolo, in base alla loro idoneità specifica; cioè, praticamente, non abbiamo fatto altro che riprendere il concetto della n. 505. Non possiamo, quindi, fare due volte la stessa cosa.

Stiamo dando vita ad una sistemazione generale del problema, in base alla quale, di diritto viene a cadere la precedente legislazione. È quindi assurdo volerla mantenere in piedi mediante norme particolari.

Noi, insomma, bloccheremmo una grossa percentuale delle cattedre, nei concorsi, per che cosa?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il 50 per cento per l'immissione in ruolo degli stabilizzati, non ha forse più ragion d'essere; comunque, per coloro che non vogliono sottoporsi alla prova di concorso, una percentuale dovremmo pur riserVARLA! In altri termini, non è questa una disciplina che si sostituisce automaticamente alla legge sugli stabilizzati.

Per coloro che dovranno entrare in ruolo ci dovrà essere la scelta fra il sistema attuale e quello precedente.

Il 50 per cento è certamente troppo, ma un certo numero di posti per gli stabilizzati che non desiderino fare il concorso di cui all'articolo 19, penso si debbano riservare.

Per quanto concerne la riserva di posti contemplata dall'articolo 15, per quegli insegnanti che non potranno trovare immediata collocazione a norma dell'articolo 11, propongo che sia portata ad un quarto.

CODIGNOLA. Non c'è bisogno di lasciare una quota per gli stabilizzati che non intendano fruire dell'agevolazione che loro concediamo. Faccio presente che con questa legge noi apriamo agli stessi la via per una condizione di privilegio: offriamo loro un concorso straordinario per sole prove orali. Se non vogliamo sostenerlo, facciamo allora un concorso ordinario.

Noi non possiamo eternamente tenere dei posti in sospenso!

PRESIDENTE. La situazione è, comunque, la seguente: al quinto comma dell'articolo 15 gli onorevoli Badini Confalonieri e Codignola propongono di sostituire le parole: « un quinto », con le parole: « un terzo ».

Il Governo propone, invece, la sostituzione delle stesse con le parole: « un quarto ».

Chiedo agli onorevoli Badini Confalonieri e Codignola se accettano la proposta del Governo, rinunciando quindi ai propri emendamenti.

CODIGNOLA. Accetto « un quarto », a condizione però che si chiarisca il punto sul quale stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Sarà chiarito dopo la votazione.

BADINI CONFALONIERI. Io insisto, invece, nella presentazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Badini Confalonieri, nel senso di sostituire le parole: « un quinto », con le parole: « un terzo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo nel senso di sostituire le parole: « un quinto », con le parole: « un quarto ».

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 15. Ne do lettura:

« Un altro quinto delle cattedre indicate nel precedente comma e riservato, a decorrere dall'anno scolastico 1962-63, al personale di cui all'articolo 12 della legge 23 maggio 1956, n. 505 ».

GRASSO NICOLOSI ANNA. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 12 della legge 23 maggio 1956, n. 505, sono state quasi tutte espletate entro il quinquennio. Sono rimasti soltanto pochissimi esclusi. Non vedo il motivo per cui si debba mantenere una riserva per i concorrenti della legge n. 505 che si sono sistemati tutti.

SCIORILLI BORRELLI. Noi qui ci troviamo di fronte a due ipotesi, a due casi diversi e opposti, perché, in base all'articolo 11, abbiamo ipotizzato il caso di uno che insegna nella scuola secondaria superiore e che, avendo una materia in comune, possa andare

nella scuola media e nella scuola di avviamento. Qui, invece, ci troviamo nel caso completamente opposto: cioè, colui che essendo idoneo per una cattedra superiore è andato temporaneamente ad occupare una cattedra di scuola media o di avviamento e, man mano che si rendono disponibili quei posti, ambisce occupare uno di quei posti delle cattedre superiori.

CODIGNOLA. Questi rientrano in base all'articolo 10 e sono immessi quindi direttamente con l'attuazione di questa legge o usufruiscono della riserva di cui al comma precedente.

BALDELLI. In aggiunta a quello che ha detto l'onorevole Sciorilli Borrelli, vorrei fare questa osservazione. Anche se è vero quello che dice l'onorevole Codignola in merito al fatto che questi insegnanti hanno la facoltà di concorrere come personale di ruolo, ritengo che, sopprimendo il comma, veniamo sicuramente a danneggiarli in quanto si viene a revocare un diritto che è stato concesso con la legge n. 505.

Questa legge è scaduta il 23 maggio scorso, ma ci siamo pure occupati di questo argomento con una proposta che voleva prorogare tale facoltà. Adesso bisogna vedere appunto se in questa legge intendiamo o meno prorogare tale facoltà. Qui è il problema.

CODIGNOLA. Non si può più perché è scaduta.

DE LAURO MATERA ANNA. Se non ci fosse stato un provvedimento come quello che stiamo esaminando, la questione della proroga si poteva porre. Ma ormai tutti gli idonei hanno possibilità di rientrare nel provvedimento generale. Non andiamo a gravare la legge di una disposizione che non è necessaria.

BALDELLI. Rientrano nel provvedimento generale, ma potrebbero venire a trovarsi in una posizione d'inferiorità, rispetto a quella che avevano in precedenza.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono favorevole all'abrogazione del comma.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. La legge n. 505, qui richiamata, è scaduta; quindi, il problema riguarda il fatto se volete far rivivere il privilegio stabilito da essa, oppure no.

TITOMANLIO VITTORIA. Le condizioni nelle quali si trovavano in quella graduatoria erano molto diverse da questa. Può darsi che questo disegno di legge venga a distruggere quell'ordine.

Aggiungo che la proroga della legge n. 505 si giustificava nel testo originario, in quanto si trattava di norma formulata quando ancora

non si era verificato il termine di scadenza del maggio 1961. Ora invece non si tratterebbe più di una proroga, ma di far rivivere una norma che ha già cessato di produrre i suoi effetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma, con l'avvertenza che il Governo è favorevole alla sua soppressione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso:

« Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 sono collocati in due graduatorie, compilate per ciascun ruolo, nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale viene chiesta l'assunzione in ruolo: al punteggio, ridotto in centesimi, si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età. Di tali graduatorie la prima comprende gli idonei e la seconda coloro che abbiano conseguito la votazione prescritta dallo stesso articolo.

Gli insegnanti inclusi nella graduatoria degli idonei sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli aspiranti compresi nella seconda graduatoria prevista dal primo comma del presente articolo.

Per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi compresi nelle due graduatorie, di cui al primo comma del presente articolo, che per mancanza di posti non sono assunti nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti e limitatamente alle cattedre per le quali è previsto l'accesso degli insegnanti medesimi, le cattedre che si renderanno vacanti all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 16.

Ai fini dell'assunzione nei ruoli della scuola media e della scuola secondaria, di

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

avviamento professionale degli insegnanti in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 11 sono compilate, per ciascuno di tali ruoli, quattro graduatorie, da utilizzarsi in ordine successivo, nei limiti delle cattedre disponibili.

Nelle prime tre graduatorie sono inclusi, rispettivamente, gli insegnanti in possesso dei titoli indicati dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso articolo, secondo l'ordine determinato dal punteggio relativo all'idoneità posseduta o dalla votazione conseguita nelle prove del concorso o dell'esame di Stato cui presero parte.

Nella quarta graduatoria sono inclusi gli insegnanti in possesso dei titoli indicati nelle lettere *d*) ed *e*) del citato articolo 11.

Per la collocazione in tale graduatoria si ha riguardo, in ordine decrescente, al numero delle materie comprese nelle cattedre cui si riferisce il titolo posseduto, che coincidono con quelle che costituiscono la cattedra da conferire a parità di materie coincidenti, gli idonei e gli altri aspiranti sono graduati in base al punteggio da essi rispettivamente conseguito.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 17.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra. Di tali graduatorie la prima comprende gli insegnanti inclusi in terne e la seconda gli insegnanti idonei. L'ordine di collocazione in graduatoria è determinato rispettivamente dalla data in cui è stata conseguita l'inclusione in terna o dal punteggio con cui è stata conseguita l'idoneità ridotto a centesimi.

Gli insegnanti inclusi in terne sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli insegnanti idonei.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina nell'atto dell'applicazione della presente legge conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 13 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo

di cattedra, cui il titolo posseduto dà accesso ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 13. Per la formazione di tali graduatorie e per la assunzione in ruolo degli aventi titolo si applicano le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 15.

Al primo ed al secondo comma non sono stati presentati emendamenti e pertanto li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Al terzo comma, in correlazione con quanto già approvato al quarto comma dell'articolo 15, dobbiamo modificare il limite di un quinto portandolo ad un quarto.

Pongo in votazione il terzo comma, di cui ho dato lettura, con la modifica in questione.

(*È approvato*).

Seguono gli emendamenti aggiuntivi al terzo comma presentati rispettivamente dagli onorevoli: Codignola: « Qualora il numero delle cattedre sia inferiore a tre, una delle cattedre dovrà essere assegnata agli insegnanti inclusi in terne o agli idonei di cui al precedente comma »; Titomanlio Vittoria: « Qualora il numero delle cattedre sia inferiore a cinque, una delle cattedre dovrà essere assegnata agli insegnanti inclusi in terna o agli idonei di cui al precedente comma ». Inoltre hanno presentato identici, distinti emendamenti gli onorevoli De Grada e Baldelli.

Sono emendamenti di identico contenuto tranne per il numero delle cattedre indicato che varia da tre a cinque. Ritengo che si possa proporre un numero intermedio e cioè quattro. In tal senso pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo comune ai deputati Baldelli, Codignola, De Grada e Titomanlio Vittoria.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma.

PITZALIS. Vorrei rilevare, signor Presidente, che l'ultimo comma è in relazione alla modifica fatta all'articolo 15 e precisamente al sistema delle graduatorie.

PRESIDENTE. Poiché non esistono emendamenti all'ultimo comma, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso:

« Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 12 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun

tipo di cattedra. Di tali graduatorie la prima comprende gli insegnanti inclusi in terne e la seconda gli insegnanti idonei. L'ordine di collocazione in graduatoria è determinato rispettivamente dalla data in cui è stata conseguita l'inclusione in terna o dal punteggio con cui è stata conseguita l'idoneità ridotto a centesimi.

Gli insegnanti inclusi in terne sono assunti in ruolo con precedenza rispetto agli insegnanti idonei.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina nell'atto dell'applicazione della presente legge conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Qualora il numero delle cattedre disponibili sia inferiore a quattro, una delle cattedre dovrà essere assegnata agli insegnanti inclusi in terna o agli idonei di cui al precedente comma.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 13 sono collocati in due graduatorie compilate per ciascun tipo di cattedra, cui il titolo posseduto dà accesso ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 13. Per la formazione di tali graduatorie e per la assunzione in ruolo degli aventi titolo si applicano le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 15 ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

ART. 18.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso entro il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti da professori di ruolo ordinario passati ad altro ruolo, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, è lasciato a disposizione dei professori che usufruiscono dei benefici previsti dal presente titolo.

Al presente articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente testo:

« Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti entro due mesi

dalla pubblicazione della presente legge il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli, pari al 70 per cento del numero complessivo dei posti disponibili al 1° ottobre 1961 e delle cattedre a orario completo effettivamente funzionanti negli istituti d'istruzione secondaria e artistica di ogni ordine e grado, nonché di quelle di nuova istituzione.

Al numero dei posti di cui al comma precedente saranno aggiunti i posti eventualmente non coperti dopo l'espletamento dei concorsi banditi prima della pubblicazione della presente legge e i posti lasciati vacanti dagli insegnanti secondari di ruolo sistemati in altra cattedra per effetto della presente legge.

L'altro 30 per cento del numero complessivo dei posti reperiti secondo le norme dei commi precedenti andrà a beneficio del concorso per titoli e per esami di cui all'articolo 19.

Qualora dopo il conferimento di cattedre previsto a norma dei primi due commi del presente articolo restino posti disponibili, essi andranno in aumento ai posti previsti dal terzo comma. La stessa norma si applica per i posti eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso previsto dal terzo comma in numero ai posti previsti dai primi due commi ».

CODIGNOLA.

« Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione, previa detrazione delle cattedre messe a concorso entro il 31 dicembre 1960, assegna per la sistemazione in ruolo del personale di cui ai precedenti articoli tutte le cattedre disponibili alla data del 1° ottobre 1961 e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti ».

BADINI CONFALONIERA

« Al primo comma dopo le parole: il numero delle cattedre, aggiungere: aventi i requisiti per passare in organico e funzionanti di fatto, nonché di quelle di nuova istituzione ».

ROMANATO, REALE GIUSEPPE, SAVIO EMANUELA, BALDELLI, RAMPA, CERRETI ALFONSO, BUZZI, BERTÈ, CAIAZZA.

CODIGNOLA. La volontà che anima questi tre emendamenti è la medesima: si chiede,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

cioè, che per queste attribuzioni straordinarie di posti, vadano utilizzati tutti i posti che sono comunque reperibili al 1° ottobre 1961.

Soltanto che, mentre nella formula Badini Confalonieri si parla semplicemente di tutte le cattedre disponibili al 1° ottobre, in quella Romanato e nella mia si parla di qualcosa di più, cioè di tutti i posti che funzionano di fatto.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Proprio perché non nascano equivoci, le cattedre ad orario completo effettivamente funzionanti, sono quelle che si esprimono con i posti disponibili...

Rimanendo nello spirito del primo comma dell'articolo 18 e di quanto afferma il Ministro, tutte le cattedre disponibili, evidentemente anche quelle ad orario completo, sono da comprendere.

CODIGNOLA. Neanche per idea. Non è così.

Secondo la dizione del Ministro, esiste una piena discrezionalità da parte dell'Amministrazione nello stabilire quante sono le cattedre da mettere a concorso.

Il vero problema, comunque, è questo, diciamolo una volta per tutte: sganciare il Ministro della pubblica istruzione dal concerto con il tesoro!

A questo punto dobbiamo per legge fissare il principio che i posti funzionanti come cattedre vanno a concorso, così come si fa nella istruzione elementare, dove sono istituiti tanti posti quanti ne occorrono per la popolazione scolastica.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Quello a cui ha fatto cenno l'onorevole Codignola è veramente il problema base: autonomia sull'argomento del nostro Ministero da quello del tesoro. Chiarito questo punto sono d'accordo.

PRESIDENTE. Si potrebbe ricavare, dai tre emendamenti, un unico emendamento, per esempio così formulato:

«...il numero delle cattedre aventi requisiti per passare in organico e funzionanti di fatto nonché di quelle di nuova istituzione...».

CODIGNOLA. Bisognerebbe però dire, all'inizio del primo comma, non «determina», ma «dichiara disponibili...».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio gli onorevoli colleghi del dono che vogliono farmi, dono che, se potessi, accetterei molto volentieri. Ma non posso accettarlo.

Vedete, voi potete fare tutte le disposizioni che volete, ma ovviamente, i decreti debbono

essere registrati alla Corte dei conti e debbono essere sottoposti ad un controllo di legittimità e di esistenza dei fondi.

ROMANATO. Ma non parliamo di nuove istituzioni, bensì di cattedre funzionanti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Nell'emendamento a cui ha fatto cenno il Presidente si parla proprio di «nuove istituzioni». Se voi mi date anche i mezzi, io non ho difficoltà alcuna in merito... La sola mia preoccupazione è, insomma, che il decreto non sia registrato alla Corte dei conti perché privo del necessario finanziamento.

CODIGNOLA. Attualmente, nella scuola elementare, l'espansione dei posti avviene anno per anno, sul bilancio, con semplice inclusione dei posti stessi, senza che ci sia uno stanziamento fissato appositamente da una legge speciale. È automatico.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ella dimentica, onorevole Codignola, che è già stato approvato il bilancio del tesoro e che sono già stati fatti gli stanziamenti globali per il Ministero della pubblica istruzione...

CODIGNOLA. Potrebbe essere detto, magari, che è a decorrere dal bilancio successivo. A noi interessa il principio.

Noi stiamo chiudendo le conseguenze di una certa situazione, mentre mi sembra che ci dobbiamo preoccupare che la stessa situazione non si verifichi in avvenire. Non c'è altro mezzo che accettare questo principio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ci vuole un termine certo, altrimenti si rinvia tutta l'applicazione della legge all'anno 1962. È un principio che direi di accogliere dal punto di vista morale, con l'impegno da parte della Commissione, di introdurlo alla prima occasione possibile.

Facciamo un ordine del giorno, che dichiari subito di accettare, perché altrimenti si corre il rischio che il Ministero del tesoro fermi la legge alla Commissione Finanze e tesoro del Senato.

CODIGNOLA. Ne riparleremo alla fine della legge, quando esamineremo l'articolo 20-bis.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Romanato e Badini Confalonieri aderiscono a che questo problema venga deferito alla fine della legge.

Pongo in votazione l'articolo 8 come è formulato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Romanato, Reale Giuseppe, Savio Emanuela, Baldelli, Rampa, Cerreti

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

Alfonso, Buzzi, Bertè e Caiàzza hanno presentato un articolo aggiuntivo 18-bis. Ne do lettura:

« Gli insegnanti non di ruolo, dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, in base a titolo di abilitazione valido per gli insegnanti di stenografia, dattilografia, calligrafia, canto corale ed economia domestica, nonché gli insegnanti tecnico-pratici in servizio in posti per i quali non esiste la relativa classe di concorso a posti di ruolo ordinario, sono collocati, a domanda, nei ruoli speciali transitori esistenti per detti insegnamenti nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole medie.

I posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi per gli insegnamenti e nelle scuole di cui al precedente comma saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le norme stabilite dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e, per gli insegnanti tecnico-pratici, con i criteri previsti dagli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Al personale iscritto nei ruoli speciali transitori secondo quanto previsto dai commi precedenti si applicano le norme oggi in vigore per gli insegnanti inquadrati nei ruoli speciali transitori ».

L'onorevole Marangone propone di aggiungere a questo articolo 18-bis dopo le parole: « economia domestica », le parole: « disegno, disegno tecnico, materie tecniche, nella scuola professionale di avviamento di tipo industriale e agrario ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. È indubbio che il problema prospettato dai due emendamenti esiste. Però, debbo far osservare che è difficilissima l'elencazione, tanto è vero che oltre gli insegnamenti previsti e nell'emendamento Romanato e nell'emendamento Marangone, ce ne sono altri e pertanto si verrebbero ad escludere alcuni che sono nelle stesse condizioni. Noi, attraverso ciò, riprodurremmo il ruolo speciale transitorio che in tutta l'Amministrazione dello Stato sta scomparendo; d'altra parte in merito a questi emendamenti abbiamo bisogno dell'approvazione della I Commissione (Affari costituzionali), in quanto si va ad innovare tutto il sistema, dato che la legislazione vigente ha già assorbito nei ruoli ordinari i vecchi ruoli speciali transitori.

Poiché il problema è grave ed esiste, vorrei pregare la Commissione di accettare un

ordine del giorno. Infatti è all'esame la riforma della scuola media e pertanto tutte le discipline che stiamo esaminando vengono a conformarsi in una nuova maniera.

Mi auguro che il Ministro e il Governo, appena si riveda tutta questa materia, cerchino di creare le cattedre. Prego pertanto i colleghi della Commissione di orientarsi verso un ordine del giorno che risolva, almeno provvisoriamente, questa aspirazione fondamentale.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha presentato anche un emendamento contrassegnato 19-ter, il cui contenuto riguarda lo stesso argomento trattato dai due emendamenti, di cui si discute. Ne do lettura:

« Le cattedre che non siano poste a concorso o conferite secondo gli articoli precedenti, per inesistenza attuale dei relativi ruoli organici, saranno conferite o messe a concorso per gli stessi aventi diritto e con le stesse norme indicate dalla presente legge, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge che stabilirà i ruoli organici e gli altri requisiti ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Per questo emendamento vale l'obiezione di fondo fatta per i due precedenti. Fino a quando non sarà riformata la scuola media, non si potrà definire il problema.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ovviamente, questo è un problema che riguarda il futuro assetto della scuola media. A mio avviso, non si può risolvere questo problema, mentre l'altro ramo del Parlamento sta affrontando, sta portando avanti il disegno di legge relativo alla scuola media unica che evidentemente richiede una revisione delle materie di insegnamento e che quindi farà sparire l'attuale distinzione fra scuola di avviamento professionale e scuola media, nella nuova scuola media unificata. In quella sede, il Senato si è preoccupato degli insegnanti di ruolo che insegnano materie, che nella scuola media non saranno più previste. In quella sede dobbiamo risolvere il problema. Oggi sono disposto ad accettare un ordine del giorno in cui si tenga conto non soltanto dei professori di ruolo, ma anche dei professori non di ruolo.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe veramente rinviare la cosa. Noi non abbiamo nessun impedimento di ordine costituzionale, ma è inutile, per poter fare qualcosa di concreto, occuparci in questa sede di un problema di cui il Senato si sta già interessando.

PITZALIS. Le considerazioni fatte dall'onorevole Ministro sono fondate, però vorrei far notare che in questo caso noi ci troviamo di fronte ad un fortissimo gruppo di professori abilitati all'insegnamento con votazioni spesso altissime e che insegnano da moltissimi anni in posti di insegnamento che non sono di primaria importanza, ma che comprendono materie facenti parte del programma di esame dei singoli istituti nei quali insegnano. Questi posti di insegnamento non hanno mai potuto essere trasformati in cattedre, sia perché hanno talvolta poche ore di insegnamento, sia perché si tratta di specializzazioni per le quali non si è potuto racimolare quel numero minimo di ore necessarie per formare la cattedra.

Se, in sede di sistemazione del personale che abbia l'idoneità o l'abilitazione con sette decimi, non approveremo l'emendamento, vorrà dire che avremo trascurato in un sistema, sia pure transitorio, tutto questo complesso di insegnanti che da tanti anni non ha potuto mai concorrere alle cattedre perché queste ultime non sono state mai costituite.

Ed allora, non potendo costituire delle cattedre ed avendo essi un titolo idoneo, non ci resta altro da fare che istituire un ruolo transitorio. E del resto se abbiamo fatto altrettanto per i settedecimisti e per gli abilitati, è umano farlo per coloro che hanno insegnato e che insegnano da quindici o venti anni. Mi si dice che la questione sarà risolta in sede di riordinamento della scuola media, ma in tale attesa penso che sia il caso di dare ad essi la stabilità attraverso il ruolo transitorio.

RUSSO SALVATORE. Noi non possiamo arrivare a creare un ruolo speciale transitorio. Al massimo si potrebbe affermare il principio, in questa legge, e vorrei dire il diritto che hanno questi insegnanti ad entrare in ruolo quando le cattedre diventeranno cattedre di ruolo. In altre parole affermare il principio che essi non perderanno il diritto di essere immessi nei ruoli.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Posso assicurarle, onorevole Russo Salvatore, che questi insegnanti non perdono tale diritto. Non è possibile però creare dei ruoli speciali transitori.

CODIGNOLA. Sono d'accordo con la preoccupazione esposta dall'onorevole Ministro ed anche io ritengo che non si possono fare dei ruoli transitori perché è chiaro che, in questo caso, noi istituiremmo in realtà dei ruoli che corrisponderebbero agli attuali insegnamenti. Ciò costituirebbe una predisposizione circa la organizzazione della scuola media. Noi invece

chiediamo, e su questo vorremmo richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro, che, nel caso (quando e come non lo sappiamo) questi insegnamenti siano portati ad organico non dico di scuola media, ma di istituti professionali e tecnici, si tenga presente di concedere anche per questi insegnamenti le medesime facilitazioni concesse agli altri stabilizzati.

ROMANATO. In questo caso bisognerebbe fare un'altra legge!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il problema potrà essere risolto quando faremo la legge sulla scuola media e professionale perché in quella sede sarà possibile fare una riserva di posti per questi insegnanti. Ma è impossibile pensare alla istituzione di un ruolo transitorio proprio nel momento in cui si sta trasformando la scuola, perché ciò significherebbe voler cristallizzare una situazione.

PRESIDENTE. Poiché sono in corso in Aula votazioni a scrutinio segreto, alle quali ovviamente dobbiamo partecipare, si rende necessario sospendere la seduta per circa una ora. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 20, riprende alle 21,15).

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno all'atto della sospensione della seduta era in corso di esame l'articolo aggiuntivo 18-bis dell'onorevole Romanato e collegato con l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Codignola.

Il Governo aveva manifestato parere contrario e l'onorevole Relatore era, mi sembra, dello stesso avviso del Governo. Si era, quindi, suggerita la presentazione di un ordine del giorno che impegnasse il Governo affinché, in sede di discussione, o appena definita la struttura della scuola unica, venisse definito il problema degli insegnanti che non hanno cattedra.

Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di voler accondiscendere a tramutare l'articolo aggiuntivo in ordine del giorno.

DE LAURO MATERA ANNA. Vorrei sottoporre all'onorevole Ministro il seguente testo che, a mio parere, sarebbe l'unico che si potrebbe inserire nel testo di legge:

« Gli insegnanti (e qui si indicano le materie) usufruiranno dei benefici della presente legge, al momento in cui le discipline da essi insegnate saranno costituite in cattedre ».

PRESIDENTE. È meno dell'ordine del giorno!

DE LAURO MATERA ANNA. Ma è legge.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È anche incompleto. Probabilmente quando gli attuali insegnamenti saranno trasformati in cattedre, si dovrà fare un'aggiustamento per insegnamenti affini e se si fa riferimento a quelle che saranno le future cattedre, si investe materia di quella legge che deve essere ancora fatta.

DE LAURO MATERA ANNA. A noi interessano gli insegnanti che hanno la stabilità e che si trovano fuori dei benefici della legge.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma io do delle garanzie. Il Ministro si preoccupa ancor più di voi, che non sia tolto alla scuola personale che ha insegnato da lungo tempo.

Un articolo nel quale sia detto « quando saranno » rinvia ad un momento futuro, mentre d'altra parte non ci si può riferire che alle cattedre attuali. Quando verrà elaborata la legge per le scuole medie e professionali, adotteremo l'insegnamento di altre materie alle quali potranno essere chiamati questi insegnanti.

MARANGONE. Dobbiamo avere il coraggio di istituire questi ruoli transitori e così potremo sistemare in ruolo il personale insegnante che non ha mai avuto cattedra, adottando lo stesso sistema che si è usato per la istituzione delle cattedre di lingue straniere.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno che gli onorevoli Leone Raffaele, Baldelli, Titomanlio Vittoria, Fusaro e Caiazza hanno presentato in proposito:

« La Camera, constatato come il « provvedimento unico » testé approvato, pur risolvendo in parte (titolo III) la grave situazione di disagio degli insegnanti abilitati e stabilizzati per discipline che non hanno la corrispondente cattedra di ruolo, non consente ai medesimi di aspirare a una sistemazione definitiva nei ruoli dello Stato, auspica che non appena definita la nuova struttura della scuola media unica o unificata, sia affrontata e risolta anche l'annosa questione delle discipline d'insegnamento, nel senso che a ogni insegnamento obbligatorio sia fatto corrispondere il relativo organico di cattedre ».

DE LAURO MATERA ANNA. Non è sufficiente!

CODIGNOLA. Non possiamo accettare, di quell'ordine del giorno, l'indicazione della scuola media. Vorremmo si trattasse della nuova struttura scolastica.

MARANGONE. Proporrei la seguente dizione: « Impegna il Governo a mettere in ruolo gli insegnanti stabili delle materie che non hanno cattedre, all'atto istitutivo della riforma della scuola, qualora non si possano ottenere i ruoli transitori ».

DE LAURO MATERA ANNA. Vorrei insistere sull'emendamento in quanto — non vorrei dire cose spiacevoli — sappiamo come è la vita politica ed abbiamo esperienza di ordini del giorno votati in sede di Commissione od anche in Aula con larghissima maggioranza, o addirittura alla unanimità, e che sono poi rimasti inoperanti. Ricordo che nel 1954, quando venne votata la legge Martino-Romita, vi fu la questione delle borse di studio. Ebbi dall'onorevole Ministro della pubblica istruzione di quel tempo, onorevole Martino, un impegno diretto, assoluto, per la risoluzione di non rammento più quale problema. Poi la vita politica ebbe un certo sviluppo e non se ne fece più nulla. Non possiamo quindi fare largo affidamento sugli ordini del giorno. Non vedo, però, perché non possa essere approvato un emendamento quale quello proposto.

Si tratta di personale che rimane fuori ed al quale dovremmo pur dare una certa tranquillità.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ella non può ancorare la sistemazione di questo personale alle cattedre esistenti, perché se esistessero cattedre del genere il problema non sorgerebbe. Qui il problema è della modificazione della struttura delle cattedre e ella deve fare riferimento alle future riforme della scuola media, degli istituti tecnici e così via, affinché nell'assegnazione delle nuove cattedre ci siano delle norme di allacciamento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno e la sfiducia che il Parlamento ha per gli ordini del giorno, ho già precisato che in Senato è all'esame la riforma della scuola media e che in quella occasione saranno considerate le situazioni degli stabilizzati, degli insegnanti non di ruolo. Quindi già parzialmente il suo ordine del giorno trova accoglimento in quel provvedimento in corso di discussione al Senato. Ci sarà sempre l'interesse permanente dell'Amministrazione di sistemare il personale, ma al momento giusto.

PRESIDENTE. L'onorevole Romanato e l'onorevole Codignola insistono?

ROMANATO. Se la Commissione e il Governo accettassero l'emendamento da me proposto, nulla vieta che al momento in cui sarà sancita la riforma della scuola media, tutto sarebbe riportato alla riforma stessa.

PRESIDENTE. Possiamo passare alla votazione dell'emendamento Codignola. Qual è il parere del Relatore e del Governo?

LEONE RAFFAELE, Relatore. Contrario.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Contrario.

BALDELLI. Per dichiarazione di voto. Mi rendo conto delle preoccupazioni che abbiamo nei riguardi di questi insegnanti, però non sono affatto favorevole all'emendamento proposto per due ordini di ragioni. Noi andremo a stabilire una norma che dovrà avere una sua applicazione non si sa in base a quale ordinamento, perché è in corso di discussione la riforma della scuola dagli undici ai quattordici anni; e quindi avrebbe tutt'al più il valore di una assicurazione formale.

Inoltre non vorrei che ad un certo momento dovessimo definire la scuola dagli undici ai quattordici anni in base ad interessi di categoria: prima di tutto dobbiamo soddisfare le esigenze dell'ordinamento scolastico.

Per queste ragioni voterò contro.

PITZALIS. Non capisco come si possa creare in determinate categorie di insegnanti un'aspettativa di essere inquadrati senza avere la possibilità, oggi, di valutare la portata della riforma, attraverso la quale potrà avvenire questo inquadramento. Non basta dire che questi posti di insegnamento potranno essere trasformati in cattedre di ruolo; bisogna vedere se la trasformazione potrà avvenire. Ecco perché l'onorevole Romanato, il quale guarda più realisticamente la questione, crea con il suo emendamento il ruolo transitorio. Qualora non si accettasse l'emendamento Romanato sono d'accordo con l'ordine del giorno di cui ha parlato l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codignola, di cui ho dato prima lettura.

(Non è accolto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 18-bis, proposto dagli onorevoli Romanato, Reale Giuseppe, Savio Emanuela, Baldelli, Rampa, Cerreti Alfonso, Buzzi, Bertè e Caiazza, e modificato dall'emendamento aggiuntivo Marangone e De Lauro Matera Anna:

« Gli insegnanti non di ruolo, dichiarati stabili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e successive modificazioni, in base a titolo di abilitazione valido per gli insegnanti di stenografia, dattilografia, calligrafia, canto corale ed economia domestica, disegno, di-

segno tecnico, materie tecniche industriali ed agrarie nelle scuole di avviamento, nonché gli insegnanti tecnico-pratici in servizio in posti per i quali non esiste la relativa classe di concorso a posti di ruolo ordinario, sono collocati, a domanda, nei ruoli speciali transitori esistenti per detti insegnamenti nelle scuole secondarie di avviamento professionale e nelle scuole medie.

I posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi per gli insegnamenti e nelle scuole di cui al precedente comma saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le norme stabilite dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e per gli insegnanti tecnico-pratici, con i criteri previsti dagli articoli 1, 8, 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Al personale iscritto nei ruoli speciali transitori secondo quanto previsto dai commi precedenti si applicano le norme oggi in vigore per gli insegnanti inquadrati nei ruoli speciali transitori ».

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo, testé approvato, comportando un maggior onere finanziario, dovrà essere sottoposto al parere della Commissione bilancio, parere per noi vincolante.

SCIORILLI BORRELLI. Non possiamo essere d'accordo su questo. Evidentemente, quando si è espressa una volontà si è voluto, implicitamente, rendere giustizia ad una situazione venutasi a creare.

Noi abbiamo insistito sulla votazione convinti della giustezza del provvedimento.

La Commissione, la sua volontà l'ha espressa. Ella ha avanzato una pregiudiziale, come se il nostro voto fosse, in un certo senso, platonico, dal momento che sarebbe sottoposto ad una condizione sospensiva.

Le chiedo di avere la compiacenza di dichiarare che il voto da noi dato è completo e non ha bisogno di alcuna integrazione.

PRESIDENTE. La posizione nella quale mi trovo, è una posizione strettamente vincolata dal regolamento, che sono tenuto ad osservare.

Se un provvedimento comporta un aumento di onere finanziario, non sono io a dire che esso può essere sottoposto o meno alla Commissione finanziaria competente, ma « debbo sottoporlo ».

Ho voluto avvertirvi che la Commissione Bilancio può, esaminando l'emendamento in parola, dire: non c'è maggiore onere, ma può anche dire: c'è onere, e dare quindi parere contrario; nel qual caso, io sono tenuto a riportare in Commissione l'emendamento ed il parere. Se si dovesse insistere, o si trovano i fondi necessari, o si va in Aula.

Questa è la posizione regolamentare. Non esprimo alcuna opinione personale.

MARANGONE. Signor Presidente, molto modestamente, perché di questioni procedurali non mi interessa affatto, né ne capisco molto, vorrei pregarla — e prego altresì l'onorevole Ministro ed i membri della Commissione — di considerare che con l'emendamento Romanato, si istituisce un ruolo speciale transitorio fino a quando questi poveri insegnanti non saranno sistemati.

Questo ruolo speciale transitorio, poi, non comporta ulteriori oneri finanziari, perché con esso non si creano condizioni straordinarie. È personale tutto che già vive nella scuola. Quindi gli stessi stipendi, gli stessi scatti.

È un ruolo speciale transitorio, ripeto, che avrà vita fino alla riforma vera e propria della scuola.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ella, onorevole Marangone, ha affermato che l'emendamento di cui stiamo discutendo non comporta alcun onere straordinario. Il Relatore, onorevole Leone, le spiegherà brevemente come è dimostrabile il contrario.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Gli insegnanti del ruolo transitorio ottengono dopo quattro anni il secondo coefficiente mentre gli stabilizzati hanno gli aumenti periodici nella misura del 2,50 per cento subito, il che comporta, come risulta all'articolo precedente del secondo titolo, un onere. Basta comunque controllare l'articolo 6 della legge sui ruoli transitori.

ROMANATO. All'ultimo comma è detto che per il personale si applicano le norme oggi in vigore per i ruoli speciali transitori. Si parla quindi di ruoli speciali transitori non degli scatti, ecc. Attualmente quindi il personale dei ruoli speciali transitori percepisce meno degli incaricati.

PITZALIS. Secondo me non vi è aumento rispetto all'onere attuale.

PRESIDENTE. Mi auguro che non ci sia aumento di onere; comunque della questione verrà investita la Commissione Bilancio. Passiamo intanto all'esame dell'articolo successivo.

ART. 19.

Le cattedre degli istituti di istruzione secondaria determinate ai sensi dell'articolo 18 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli sono conferite, mediante concorsi per titoli ed esame, ai quali sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra cui si riferisce il concorso.

Ai concorsi a cattedre di scuole secondarie inferiori di cui al precedente comma sono ammessi anche gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica e scuola professionale femminile, costituite da più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

Le cattedre degli istituti di istruzione artistica, determinate ai sensi dell'articolo 18 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli, sono conferite mediante concorsi per titoli se relative a materie artistiche, e mediante concorsi per titoli ed esame, se relative a materie culturali. A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti non di ruolo dei predetti istituti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi concernenti cattedre classificate di terzo e quarto ruolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio non interrotto negli istituti stessi dall'anno scolastico 1954-55, che abbiano riportato ogni anno qualifica non inferiore a « distinto »; gli uni e gli altri sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle cattedre relative alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato a partire dall'anno scolastico 1954-55.

Gli insegnanti non di ruolo, di cui ai precedenti commi, possono partecipare ai concorsi specificati nei commi stessi, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi medesimi, quando la durata del servizio di insegnamento non di ruolo prestato negli istituti statali o comunque il servizio di straordinario, avventizio e simile nell'Amministrazione dello Stato, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore all'ecedenza della loro età rispetto al limite massimo.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

Nei concorsi di cui al presente articolo l'esame consta di un sola prova scritta, grafica o pratica da determinarsi con decreto del Ministro, sentito la competente Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione o del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

L'onorevole Badini Confalonieri propone al primo comma di aggiungere tra la parola « mediante » e quella « concorsi » la parola « normali ». L'emendamento è ormai superato, dopo che abbiamo già votato in linea di massima, su proposta del Ministro, la procedura di concorso per questi stabilizzati.

L'onorevole Limoni propone pure al primo comma di sostituire le parole: « la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento... », con le seguenti: « la stabilità nell'incarico a' sensi della legge 3 agosto 1957, n. 744, e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento comunque conseguita ».

Prima di porre in votazione l'emendamento vorrei ricordare all'onorevole Limoni che il testo originario del comma, poiché parla di stabilità nell'incarico e di abilitazione all'insegnamento, non fa che richiamarsi alla legge da lui citata. Quanto alla abilitazione all'insegnamento « comunque conseguita » non vedo la necessità di introdurre questa nuova dizione.

LIMONI. Dichiaro di ritirare l'emendamento, poiché mi rendo conto che le cose stanno così come ha detto il Presidente. Il mio criterio si richiamava a quanto è stato detto a proposito degli articoli 10 e 11, quando abbiamo stabilito di far partecipare gli stabilizzati con abilitazioni didattiche al concorso, per esami, con una sola prova, come proposto dall'onorevole Ministro. All'articolo 19 io proponevo che tutti gli stabilizzati con abilitazioni normali o no partecipassero al concorso per titoli ed esami ma con esame ridotto a una prova, la prova orale.

Comunque non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 19 nel testo originario.

(È approvato).

L'onorevole Badini Confalonieri propone, dopo il primo, il seguente comma aggiuntivo:

« Hanno diritto a conseguire la stabilità nell'incarico e sono ammessi a partecipare ai predetti concorsi, gli insegnanti in possesso

della abilitazione, relativa alla cattedra cui si riferisce il concorso, conseguita in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e in servizio dall'anno scolastico 1956-57 con qualifica non inferiore a valente ».

In correlazione a tale emendamento occorrerebbe, modificare le prime parole del terzo comma, in: « I concorsi a cattedre di scuole secondarie inferiori di cui al primo comma... ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Se non erro si tratta degli insegnanti di cui al concorso relativo alla abilitazione decentrata.

BADINI CONFALONIERI. L'emendamento da me proposto ha lo scopo di fornire agli insegnanti di cui trattasi, in possesso di particolari requisiti, la possibilità di conseguire la stabilità e ciò per eliminare alcune assurde situazioni verificatesi in conseguenza della applicazione della legge 3 agosto 1957, n. 744, e della legge 25 gennaio 1960, n. 11, sulla stabilità.

Infatti, in base all'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, un professore abilitato in un concorso indetto nel 1953 e con il solo anno di servizio prestato nell'anno 1956-57, ha conseguito la stabilità mentre un altro professore con lo stesso servizio ne è stato escluso solo perché abilitato in un concorso indetto nel 1951.

Inoltre, in base alla legge 25 gennaio 1960, n. 11, il professore, che in luogo della particolare abilitazione didattica prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, ha conseguito una abilitazione nell'ultimo esame decentrato, bandito nel 1959, ha avuto la stabilità nel 1960.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non può essere. Il primo caso può essersi verificato, il secondo no.

L'onorevole Badini Confalonieri, attraverso l'emendamento da lui presentato vorrebbe riparare alcune sperequazioni che si sarebbero verificate con la creazione della stabilità. Egli ha ipotizzato due gruppi di possibilità: la prima, riguarda coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione precedentemente alla entrata in vigore della legge sulla « stabilità », cioè al 1957, possono essere rimasti fuori dai benefici della medesima e io ritengo che qualche caso possa essersi verificato per mancanza del numero di anni richiesto per tale beneficio; la seconda sarebbe invece per coloro che avrebbero avuto

la abilitazione decentrata, ottenuta cioè, dopo la creazione della stabilità. La seconda ipotesi mi pare impossibile perché le abilitazioni ultime che hanno dato luogo al beneficio della stabilità, sono le abilitazioni didattiche, dopo di che non vi è stata nessuna possibilità.

Se qualche caso si è quindi avuto, riguarda solo la prima ipotesi, ma, accettando l'emendamento proposto, verremmo a creare un nuovo tipo di stabilità o a far rientrare, nel concetto di stabilità, personale che ne è fuori: ciò che potrebbe diventare pericoloso.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Dirò brevemente il mio pensiero.

Durante la discussione, tutta la Commissione è stata concorde nel dare a questa legge il significato di sistemazione di coloro che già hanno un certo stato giuridico e quando mi sono preoccupato di aprire le porte a nuove categorie di stabili, mi si è risposto: « Noi consideriamo gli stabili attuali e nulla più ».

Vorrei, ora, domandare all'onorevole Badini Confalonieri, come si fa a respingere il concetto di stabilità per coloro che hanno 4-5 anni di anzianità di insegnamento e che magari ottengono una abilitazione all'esame di concorso in atto, quando adottiamo il principio non solo di accettare lo stabilizzato, ma di aprire anche la porta alla categoria degli stabili.

Quindi la pregherei, per questi concetti fondamentali della legge e per l'ispirazione costante del partito cui appartiene, di non creare altre categorie. Debbo tenere conto di certi indirizzi legislativi, cui lo stesso onorevole Badini Confalonieri ha aderito, e quindi la pregherei di non insistere.

DE LAURO MATERA ANNA. Ogni legge pone dei limiti.

BADINI CONFALONIERI. Che ci sia un limite di giustizia! Quando si dice che la abilitazione è stata presa in quell'anno...

BALDELLI. Col precedente sistema, accadeva che contemporaneamente agli esami di abilitazione, si svolgessero esami di concorso e dovemmo fare una legge perché si riconoscesse il diritto (nel 1958) alla stabilizzazione anche a coloro che contemporaneamente conseguivano l'abilitazione didattica. E da escludere però che ci siano stati stabilizzati con le abilitazioni decentrate.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non è che ci sia una qualche ingiustizia, ma è difficile introdurre una norma simile, perché subito si spalancherebbero le porte per altre richieste. Questo è il pericolo. Mi associo a quanto ha detto il Ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Badini Confalonieri non insiste. Passiamo al secondo comma dell'articolo 19:

« Ai concorsi a cattedre di scuole secondarie inferiori di cui al precedente comma, sono ammessi anche gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuole tecnica e scuola professionale femminile, costituite da più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

C'è un emendamento aggiuntivo dopo il secondo comma, proposto dall'onorevole Marangone:

« Ai detti concorsi e limitatamente alle classi relative all'insegnamento di materie tecniche e disegno tecnico nelle scuole di avviamento professionale di tipo industriale e agrario, sono ammessi anche gli insegnanti stabilizzati di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, secondo quanto previsto dalla legge 13 marzo 1958, n. 226 ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. L'abilitazione di cui si parla nella legge n. 542 dà diritto al solo insegnamento. Non avendo titolo — cioè la laurea — questi periti hanno diritto al solo insegnamento. Ora si chiede che anche essi siano immessi nei ruoli, sempre per le cattedre specifiche indicate: materie tecniche e disegno tecnico nelle scuole secondarie di avviamento industriale e agrario.

MARANGONE. Se consultiamo solo i titoli della legge a cui ho fatto riferimento, vediamo che si parla di norme integrative alla abilitazione per l'insegnamento di materie tecniche e di disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale. La legge 13 luglio 1954, n. 542, ha la stessa terminologia. Sono stabilizzati ed hanno diritto di essere ammessi a questi concorsi. Si tratta di elementi che sono già in cattedra e insegnano regolarmente.

PRESIDENTE. Anche gli onorevoli Baldelli e Fusaro hanno presentato sull'argomento un emendamento, che è quasi identico nella prima parte:

« Ai concorsi di cui al comma primo del presente articolo e limitatamente alle classi relative all'insegnamento di materie tecniche

e disegno tecnico nelle scuole di avviamento professionale di tipo industriale e agrario, sono ammessi anche insegnanti stabili, di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, oppure di quella prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 226, nonché gli insegnanti non stabilizzati in possesso della abilitazione di cui alla citata legge n. 542, conseguita con non meno di sette decimi ».

BALDELLI. L'ultima parte del mio emendamento vorrebbe stabilire un criterio di equità. Mentre infatti nella prima parte abbiamo ammesso indiscriminatamente gli insegnanti che hanno avuto l'estensione della abilitazione con la legge 13 luglio 1954, n. 542, escluderemmo da tale beneficio del personale che, a nostro avviso, ha maggior merito, perché rientrerebbe nella categoria dei sette decimisti.

Proprio per compensare quest'ultimo personale di tale esclusione, dobbiamo renderlo partecipe ora dei benefici di questa legge.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto, in merito, alla decisione della Commissione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo, per la parte in cui l'emendamento Marangone coincide con l'emendamento Baldelli, e che è così formulato:

« Ai concorsi di cui al comma primo del presente articolo, limitatamente alle classi relative all'insegnamento di materie tecniche e disegno tecnico nelle scuole di avviamento professionale di tipo industriale ed agrario, sono ammessi anche gli insegnanti stabili, di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, oppure di quella prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 226, ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ulteriore emendamento Baldelli e Fusaro per la parte che non coincide con l'emendamento Marangone:

« ...nonché gli insegnanti non stabilizzati in possesso dell'abilitazione di cui alla citata legge n. 542, conseguita con non meno di sette decimi ».

(È approvato).

Passiamo ora al terzo comma, di cui do nuovamente lettura:

« Le cattedre degli istituti di istruzione artistica, determinate ai sensi dell'articolo 18 e non assegnate ai sensi dei precedenti

articoli, sono conferite mediante concorsi per titoli se relative a materie artistiche, e mediante concorsi per titoli ed esame, se relative a materie culturali. A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti non di ruolo dei predetti istituti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi concernenti cattedre classificate di terzo e quarto ruolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio non interrotto negli istituti stessi dall'anno scolastico 1954-55, che abbiano riportato ogni anno qualifica non inferiore a « distinto »: gli uni e gli altri sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle cattedre relative alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato a partire dall'anno scolastico 1954-55 ».

Pongo in votazione la prima parte di tale comma, fino a « materie culturali » incluse, per la quale non esistono emendamenti.

(È approvata).

Sulla seconda parte del comma esistono alcuni emendamenti. L'onorevole Codignola propone di sostituire le parole da: « A tali concorsi », fino a: « 1954-55 », con le seguenti:

« A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio, nonché gli insegnanti non di ruolo presso i predetti istituti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi concernenti cattedre classificate di secondo, terzo e quarto ruolo, gli insegnanti non di ruolo che abbiano complessivamente un servizio non inferiore ai 5 anni e », e di sopprimere alla fine del comma le parole: « a partire dall'anno scolastico 1954-55 ».

Anche gli onorevoli Titomanlio Vittoria e Limoni hanno presentato un emendamento di uguale contenuto, nel senso di sostituire il testo, dopo le parole: « ammessi gli insegnanti », con le parole: « di ruolo ordinario e di ruolo transitorio, gli insegnanti non di ruolo dei predetti istituti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi concernenti cattedre classificate di II, III e IV ruolo, gli insegnanti non di ruolo che abbiano complessivamente 5 anni di servizio negli Istituti stessi, che abbiano riportato qualifica non inferiore a " distinto " »: gli uni e gli altri sono ammessi a concorsi per il conferimento delle cattedre o affini alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato nel periodo prescritto ».

CODIGNOLA. È giusto che si consenta ai professori di ruolo che non abbiano potuto

beneficiare dell'articolo 18, la partecipazione ai concorsi considerati.

Inoltre, nel testo governativo si parla soltanto delle cattedre classificate di terzo e quarto ruolo. Non vedo perché si debba lasciar fuori il secondo ruolo.

Il terzo argomento del mio emendamento concerne la durata del servizio. Nel testo del disegno di legge si parla di servizio ininterrotto dall'anno scolastico 1954-55. Ma potrebbero esserci degli insegnanti che hanno prestato servizio per 5 anni non continuativamente... Per questo proporrei di sopprimere le ultime parole.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Io ho qualche perplessità ad introdurre gli insegnanti di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio.

Per la inclusione delle cattedre di secondo ruolo sono, invece, d'accordo, e così pure per la specificazione del quinquennio.

Ripeto, esprimo solo tutta la mia perplessità per l'introduzione degli insegnanti di ruolo.

CODIGNOLA. Il fatto è che si rischia di lasciar fuori proprio loro...

DE GRADA. Sono pienamente favorevole all'emendamento Codignola.

PRESIDENTE. Il Relatore dà, quindi, parere favorevole sull'intero emendamento tranne che per l'introduzione degli insegnanti di ruolo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Pregherei l'onorevole Codignola di sopprimere, nel suo emendamento, le parole: « gli insegnanti di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio ».

CODIGNOLA. Accetto la soppressione di tali parole.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la seconda parte del comma terzo, secondo l'emendamento presentato dai deputati Codignola, Titomanlio Vittoria e Limoni, che risulta così formulato:

« A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti non di ruolo presso i predetti istituti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi concernenti cattedre classificate di secondo, terzo e quarto ruolo, gli insegnanti non di ruolo che abbiano complessivamente un servizio non inferiore ai 5 anni e abbiano riportato ogni anno qualifica inferiore a « distinto »; gli uni e gli altri sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle cattedre relative alle discipline cui si riferisce, la stabilità conseguita o il servizio prestato; per gli ex combattenti e assimilati e

i perseguitati politici e razziali, tale periodo di servizio è ridotto ad anni tre ».

(È approvato).

L'onorevole Codignola propone ancora il seguente comma aggiuntivo:

« Gli insegnanti stabili e gli insegnanti incaricati sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle cattedre relative o affini alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato nel periodo prescritto ».

CODIGNOLA. Si tratta di un emendamento che rientra nello spirito della legge perché dispone, secondo i criteri di tutta la legge, che coloro che possono partecipare ai concorsi e al conferimento delle cattedre relative e affini si avvalgono della stabilità conseguita e del servizio prestato nel periodo prescritto.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Questo emendamento aggiuntivo finisce per svuotare il significato dell'articolo 19.

CODIGNOLA. Vorrei fare un chiarimento a questo proposito. È intenzione della legge di consentire la partecipazione a questi concorsi speciali a tutti coloro che ne abbiano i titoli anche se abbiano superato il limite di età. Ora invece, come è detto in questo comma, sembra che questa possibilità sia consentita soltanto a coloro che partecipano a questi concorsi e non agli altri, a coloro cioè che entrano per diritto all'assegnazione delle cattedre.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Codignola, se la legge prevede queste condizioni, noi non possiamo aggiungere altre. Qui si tratta di un concorso a carattere generale e tutti coloro che abbiano i titoli possono parteciparvi. D'altra parte è noto che l'onorevole Codignola ha sempre sostenuto il principio di trasformare tutto in concorso.

CODIGNOLA. Non insisto.

REALE GIUSEPPE. Onorevole Presidente, poiché dalla discussione che ha avuto luogo sul punto della legge che riguarda i sette decimi e il limite di età, viene a cadere ogni preclusione per il limite di età stesso, io vorrei ricordare alla Commissione che ebbi a presentare un emendamento a questo proposito. Il mio emendamento tendeva a consentire l'inclusione di elementi particolarmente anziani (che non superano le trenta unità) nei termini del concorso. Io ritirai l'emendamento, ma dato che ora viene a cadere il limite di età, vorrei ripresentarlo.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Reale, il suo emendamento non fa che ripetere i termini che sono compresi nella legge generale sui concorsi.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, passiamo ai commi successivi. Pongo in votazione il quarto comma.

(È approvato).

L'ultimo comma dell'articolo è il seguente:

« Nei concorsi di cui, al presente articolo l'esame consta di una sola prova scritta, grafica o pratica da determinarsi con decreto del Ministro, sentito la competente Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione o del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti ».

A questo punto si inserisce l'emendamento dell'onorevole Ministro, che già avevamo approvato, nel principio, in precedente seduta. Esso viene a sostituire il comma di cui ho dato lettura e risulta essere il seguente:

« Nei concorsi di cui al presente articolo l'esame consta di prove orali o grafiche o pratiche in base a programmi determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in corrispondenza a ciascuna classe di concorso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Baldelli propone poi di aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

« Nell'ambito delle graduatorie di cui al primo comma si applica la riserva stabilita all'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744 ».

BALDELLI. L'emendamento riguarda il mantenimento delle riserve dei posti prevista dalla norma vigente per il personale stabilizzato.

CODIGNOLA. L'onorevole Ministro aveva accennato ad una riserva del 5 per cento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare si tratti di questione superata.

PRESIDENTE. Mi sembra allora che non sia il caso di insistere.

CODIGNOLA. Desidero sapere cosa avviene della norma di cui aveva parlato l'onorevole Ministro, sulla riserva dei posti per gli stabilizzati.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La riserva non viene limitata per nulla.

CODIGNOLA. Allora dobbiamo far cadere la riserva contenuta nella precedente legge, perché altrimenti vi sarebbe sempre una riserva del 50 per cento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il problema si pone ora, nella seguente maniera: vi possono essere degli stabilizzati che, nonostante l'offerta di concorso, non vogliono o non possono concorrere e quindi reclamano lo stato giuridico già esistente che, evidentemente, non possiamo sopprimere. Senonché, la riserva del 50 per cento dei posti, è esagerata. Si tratta di vedere se dobbiamo modificare quella norma per ridimensionarla alla stregua delle varie norme che abbiamo già adottato. Riterrei di proporre un numero più limitato in quanto è impossibile che la riserva del 50 per cento possa essere utilizzata. Date le facilitazioni concesse vi può essere il caso isolato di qualche stabilizzato che di fatto non possa partecipare al concorso ed allora si deve lasciare aperta la via del concorso ordinario con una certa riserva.

CODIGNOLA. Propongo la riserva del 5 per cento.

DE LAURO MATERA ANNA. Secondo me la condizione della stabilità viene a cessare.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Supponiamo che vi sia uno stabilizzato che non sia in grado di partecipare a questo concorso perché è, ad esempio, malato. Evidentemente lo *status* giuridico che abbiamo dato nella presente legge non può venir meno e quindi resta stabilizzato, altrimenti viene messo fuori della scuola perché non può partecipare al concorso.

CODIGNOLA. Il titolo II lo garantisce; l'insegnante non viene assunto in ruolo, ma non viene nemmeno messo fuori.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Rimane incaricato. Poiché questa sistemazione ha carattere facoltativo, bisogna mantenere le garanzie previste dalla precedente legge. A tale scopo può bastare una piccola percentuale di riserva, altrimenti mettiamo in discussione quella legge; anzi, così, si dà una conferma indiretta che resta in vigore lo *status* di stabilizzato. Si riafferma così che la legge resta in vigore e la si richiama qui, stabilendo, però, che invece del 50 per cento, la riserva stessa è del 5 o, meglio del 10 per cento.

CERRETI ALFONSO. Sono d'accordo sul 10 per cento.

CODIGNOLA. Accetto il 10 per cento.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

PRESIDENTE. Allora così formulerei l'emendamento aggiuntivo, in relazione alla discussione testé svolta:

« La quota prevista dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 764, per gli insegnanti stabili che adiscono i futuri concorsi a cattedre, è ridotta al 10 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CODIGNOLA. Non mi sembra che l'articolo 19 preveda le modalità della formazione della graduatoria così come viene fatto per quanto riguarda gli insegnanti che fanno un concorso, occorre, quindi, per la formazione della graduatoria, far richiamo all'articolo 15.

LEONE RAFFAELE, Relatore. La graduatoria viene formata sulla base della valutazione dei titoli di cui alla legge del 1952.

CODIGNOLA. Vi è una graduatoria di idonei e di sette decimisti. Mi sembrava che si dovessero estendere le stesse norme anche ai vincitori del concorso speciale per titoli ed esami.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Non si può richiamare l'articolo 15, perché furono obiettivate tutte le condizioni, dato che non abbiamo voluto lasciare nessuna discrezionalità.

CODIGNOLA. Sta bene, non insisto sull'argomento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso:

« Le cattedre degli istituti di istruzione secondaria determinate ai sensi dell'articolo 18 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli sono conferite, mediante concorsi per titoli ed esame, ai quali sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra cui si riferisce il concorso.

Ai concorsi a cattedre di scuole secondarie inferiori, di cui al precedente comma, sono ammessi anche gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuole tecnica e scuola professionale femminile, costituite da più materie, delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

Ai concorsi di cui al comma primo del presente articolo, limitatamente alle classi

relative all'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento industriale e agrario, sono ammessi anche gli insegnanti stabili in possesso dell'abilitazione di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, oppure di quella prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 226, nonché gli insegnanti non stabilizzati in possesso dell'abilitazione di cui alla citata legge n. 542, conseguita con non meno di sette decimi.

Le cattedre degli istituti di istruzione artistica, determinate ai sensi dell'articolo 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli, sono conferite mediante concorsi per titoli se relative a materie artistiche, e mediante concorsi per titoli ed esame, se relative a materie culturali. A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti non di ruolo presso i predetti istituti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi concernenti cattedre classificate di 2°, 3° e 4° ruolo, gli insegnanti non di ruolo che abbiano complessivamente un servizio non inferiore ai 5 anni e abbiano riportato ogni anno qualifica non inferiore a « distinto »: gli uni e gli altri sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle cattedre relative alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato; per gli ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici e razziali tale periodo di servizio è ridotto ad anni tre.

Gli insegnanti non di ruolo, di cui ai precedenti commi, possono partecipare ai concorsi specificati nei commi stessi, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi medesimi, quando la durata del servizio di insegnamento non di ruolo prestato negli istituti statali o comunque il servizio di straordinario, avventizio e simile nell'Amministrazione dello Stato, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo.

Coloro che per insufficienza di posto non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni di cui al presente articolo conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Nei concorsi di cui al presente articolo l'esame consta di prove orali o grafiche o pratiche, in base a programmi determinati con decreto del Ministro della pubblica istru-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

zione, in corrispondenza a ciascuna classe di concorso.

La quota prevista dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1957, n. 744, per gli insegnanti stabili che adiscano i concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge è ridotta al 10 per cento ».

(È approvato).

L'onorevole Codignola aveva presentato un articolo aggiuntivo 19-bis, che però mi sembra ormai superato.

CODIGNOLA. Sì, in effetti così è.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 20. Poichè ci sono vari emendamenti procederemo per divisione. Do lettura del primo comma:

« Gli insegnanti tecnici pratici non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale, che siano in possesso di idoneità a posti di assistente, capo officina, maestro di laboratorio, istruttore pratico o insegnante tecnico pratico, conseguita in concorsi per esami, e abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 qualifica non inferiore a « valente » possono, a domanda e in relazione ai posti disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnici pratici corrispondente alla idoneità posseduta ».

C'è da fare il solito coordinamento dove sono citati gli anni scolastici da tenere in considerazione e sul quale siamo già d'accordo.

Inoltre c'è un emendamento presentato dall'onorevole Codignola nel senso di aggiungere alla ottava riga, dopo la parola « esami » le parole: « ovvero che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno i sessanta centesimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova ».

CODIGNOLA. Nel caso dei tecnici il numero degli idonei è minimo, insignificante; inoltre vi è estrema carenza di questo personale che non si sa come reperire data la scarsità delle retribuzioni. Credo che ci convenga ridurre il punteggio minimo a sei decimi per ciascuna prova per potere entrare nel ruolo.

ROMANATO. Sono favorevolissimo, però crolla tutto!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codignola di cui abbiamo dato testè lettura.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 20, rimane pertanto così formulato:

« Gli insegnanti tecnici pratici non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale, che siano in possesso di idoneità a posti di assistente, capo officina, maestro di laboratorio, istruttore pratico o insegnante tecnico pratico, conseguita in concorsi per esami, ovvero che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno sessanta centesimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova, e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » possono, a domanda, e in relazione ai posti disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnici-pratici corrispondente alla idoneità posseduta ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo comma risulta, nel testo originario, del seguente tenore:

« Gli insegnanti tecnici pratici e gli insegnanti d'arte applicata di ruolo nelle scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica, che abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 qualifica non inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto », possono chiedere il passaggio nel ruolo superiore corrispondente all'idoneità posseduta ».

Per coordinamento occorre modificare le parole: « che abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 », nelle parole: « che in nessuno degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61 abbiano riportato qualifica inferiore ».

Pongo in votazione il comma così emendato.

(È approvato).

Sul terzo comma non sono proposti emendamenti. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

« Il personale di cui ai precedenti commi è collocato in graduatorie compilate per ciascun ruolo nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale è chiesta l'assunzione in ruolo ».

(È approvato).

Dopo il terzo comma c'è il seguente emendamento aggiuntivo, comma 3-bis, presentato

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

dall'onorevole Sciorilli Borrelli; anche l'onorevole Codignola ne ha presentato uno identico:

« Coloro che per insufficienza di posti non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni del presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quarto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anno scolastici successivi ».

« Mi sembra accettabile. C'è solo da coordinare, eventualmente, la percentuale per l'assorbimento. Pongo in votazione il comma aggiuntivo.

(È approvato).

Seguono due altri emendamenti aggiuntivi, commi 3-ter e 3-quater, presentati dall'onorevole Codignola:

« Agli insegnanti tecnici pratici e agli insegnanti di arte applicata di ruolo e non di ruolo che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10-11-12-13-14-15-16 si applicano le norme degli articoli stessi.

« Agli insegnanti degli istituti di istruzione media e artistica in servizio nell'anno scolastico 1960-61 in possesso del titolo di studio necessario per partecipare al concorso a posti di insegnante tecnico e di insegnante d'arte applicata negli istituti d'istruzione tecnica, artistica e di avviamento professionale si applicano le norme del presente articolo ».

Poiché non ci sono obiezioni li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Passiamo ora al comma successivo, di cui do lettura:

« Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propri decreti, i posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti e scuole d'istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica da conferirsi ai sensi del presente articolo ».

L'onorevole Badini Confalonieri propone di sostituirlo con il seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione assegna, con propri decreti, tutti i posti disponibili, alla data del 1° ottobre 1961, di insegnante tecnico pratico e di insegnante d'arte applicata negli Istituti e scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica da conferirsi per l'assunzione in ruolo prevista dal presente articolo ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Come l'onorevole Badini Confalonieri ricorderà, ho già detto in altra occasione che io posso disporre delle cattedre esistenti solo al momento dell'entrata in vigore della legge.

Mentre per le cattedre concernenti la scuola elementare esiste il ruolo aperto (ed è il tesoro che fornisce i mezzi finanziari), per gli altri gradi della scuola tale ruolo non esiste. Bisognerebbe creare una legge sostanziale per dar vita anche nelle altre scuole, al sistema in uso per la scuola elementare.

Ma questo si è già detto!

CODIGNOLA. Su questo faccio delle riserve... Si era detto, se non erro, che sarebbe stato difficile reperire le cattedre per il 1° ottobre 1961... Comunque si vedrà.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se si potesse sostituire nell'emendamento Badini Confalonieri, la parola: « assegna » con « determina »...

CAJAZZA. Ma è un gioco di parole! Il problema vero sta nell'espressione « tutti i posti disponibili ».

PRESIDENTE. Potrebbe essere tolta anche la parola: « tutti ». Rimarrebbe « ...determina i posti disponibili ».

BADINI CONFALONIERI. Non accetto. Senza « tutti », la ragione stessa dell'emendamento viene a cadere.

ROMANATO. A me pare che questo problema debba essere coordinato con l'articolo 18.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi abbiamo posto un punto fermo con l'articolo 18. Se la Commissione vuole fare una eccezione limitatamente a queste categorie, per le stesse ragioni per le quali altre volte si è fatta una eccezione, io posso accettare l'emendamento, ma non posso accettarlo se nella sostanza esso si richiama a questioni generali. D'altra parte, tutte queste cose vanno sottoposte al parere della Commissione del Bilancio. Esiste già una legge per la scuola elementare ed essa non può essere estesa, se non per atto legislativo.

Non possiamo di straforo introdurre concetti di questa importanza a proposito di una legge che vuol migliorare le sorti degli insegnanti. La questione ora sollevata costituisce un problema di fondo, ma non è questa la sede per trattarlo.

Ripeto che già in questo articolo abbiamo fatto una eccezione con i sei decimi.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei una spiegazione, onorevole ministro, quelle 23 mila cattedre delle quali lei ha parlato, con quale sistema saranno messe a concorso?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Sciorilli, che cosa significa « con quale sistema saranno messe a concorso »? Se ho parlato di 23 mila cattedre vuol dire che il Governo le considera disponibili, cioè è pronto a metterle a concorso.

SCIORILLI BORRELLI. Cioè per quanto riguarda il futuro. Il Governo le considera disponibili, ma in futuro.

CODIGNOLA. Onorevoli colleghi, mi sembra che l'importanza della decisione che dobbiamo prendere in questo momento sia del tutto evidente. Essa tende a sanare una situazione di crisi che si è verificata negli organici della scuola secondaria.

Ora, per quanto riguarda la istituzione di nuovi posti nelle scuole elementari, il ministro può provvedere ogni anno sulla base delle segnalazioni dei provveditori agli studi, segnalazioni che riguardano l'aumento degli organici. Per quanto riguarda l'aumento degli organici delle cattedre della scuola secondaria, questo non è possibile, almeno per il momento.

Sappiamo che è proprio questa la difficoltà da superare. Noi ci siamo trovati di fronte a una carenza di cattedre che stiamo cercando di sanare con questa legge.

Per questo motivo chiediamo che il ministro della pubblica istruzione reperisca, ogni anno, tutte le cattedre che sono perfettamente funzionanti, che abbiano i requisiti per essere considerate in organico e nello stesso tempo sia precisato, attraverso il bollettino ufficiale del Ministero, quali e quante siano quelle cattedre che abbiano questi requisiti e che possono essere messe a concorso. Chiediamo, insomma, un sistema sicuro e preciso di reperimento delle cattedre disponibili.

Ora vi è da fare una osservazione, allo stato attuale delle cose. Per quanto riguarda il bilancio 1961-62, esso è già stato formato, ma per l'avvenire il problema del reperimento delle cattedre deve essere connesso col meccanismo del bilancio finanziario. Perché se questo reperimento di cattedre viene fatto ai primi di ottobre, quando già il bilancio è formato, il Ministro non ha la possibilità di trovare i fondi necessari.

In sostanza il meccanismo sarebbe questo: il numero delle cattedre disponibili dovrebbe essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno e le cattedre messe a concorso l'anno successivo. In questo caso il Tesoro avrebbe la possibilità di mettere, nel bilancio, i finanziamenti necessari.

Non riusciamo a comprendere i motivi di opposizione a questa nostra richiesta. Si tratta, in sostanza, di sgravare il Ministro da una grossa responsabilità, che attualmente ha, di doversi sforzare ogni anno di dare un certo sviluppo all'istruzione secondaria, cosa che non avviene per la istruzione elementare, che non presenta questo problema.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, il tema che lei sta trattando non è strettamente legato al comma che stiamo esaminando.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei chiarire questo: l'onorevole Codignola ha voluto inserire il problema generale del reperimento delle nuove cattedre, in un problema che, secondo me, è completamente diverso. Vorrei chiarire anche che il suo emendamento, per quanto riguarda il personale direttivo, insegnante, della scuola elementare, vuole dare ulteriori agevolazioni a coloro che già insegnano. L'articolo 20, onorevole Codignola, non si riferisce al personale insegnante, ai fini di dare un opportuno miglioramento di carriera ed economico, ma si riferisce ai fuori concorso, cioè al personale che non rientra nell'ambito di questa legge. Siamo quindi completamente fuori tema.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un altro punto: noi non possiamo introdurre, di straforo, concetti che non sono stati lungamente studiati al Consiglio dei Ministri.

Io dovrei completamente trasformare il sistema di attribuzione delle cattedre con il censimento che, secondo l'articolo 20-bis, deve essere fatto entro il 31 dicembre di ogni anno (e quindi con incidenza sull'esercizio finanziario 1961-62), per cui si dovrebbero bandire i concorsi con la sanzione che non si può accettare, per cui il sistema, altrimenti, scatterebbe automaticamente.

CODIGNOLA. Siamo disposti a cedere su questo punto. Chiediamo il bando dei concorsi regolare.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È tutto il sistema che deve essere considerato in una riforma globale. Non può essere introdotto di straforo qui, in una legge che riguarda personale che è già nell'ambito della scuola. La proposta si riferisce ad una riforma di struttura che riguarda gli insegnanti che debbono essere assunti con i prossimi concorsi. Prego l'onorevole Codignola di non voler insistere perché altrimenti mi pone in un serio imbarazzo.

PRESIDENTE. Ci sarebbe anche un emendamento, presentato dall'onorevole Orlandi,

che rientra in queste considerazioni in quanto si riferisce ad altro personale.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Tratta del personale di segreteria. È un altro problema.

PRESIDENTE. Altre volte stralciamo delle norme perché vedemmo che non era possibile trattarle in una legge.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non si può cambiare il sistema; debbo sentire il concerto dei Ministri.

SCIORILLI BORRELLI. Debbo dire, con molta lealtà, che per noi il centro della legge è qui. L'onorevole Ministro ricorderà che all'inizio della discussione fu chiesto quante cattedre erano disponibili. Ora, quale garanzia abbiamo, signor Ministro, che, per il futuro, non si ripresenti lo stesso problema? Vorrei insistere brevissimamente sul fatto che anche lei, nel corso della discussione, ha espresso la preoccupazione, che è anche la nostra, che, di quella riserva di posti per i concorsi futuri non rimarrà quasi niente per i giovani. Infatti, un quarto dei posti è riservato per gli idonei: un quinto per gli stabilizzati dell'articolo 19, un 10 per cento per gli stabilizzati; che non partecipano al concorso previsto in tale articolo. Per queste ragioni siamo del parere di votare l'emendamento e di richiamare i colleghi alla loro responsabilità perché per noi, il non introdurre questo principio vorrebbe dire aver fatto una legge che vuole sanare, non so se bene o male, il passato, ma senza nessuna garanzia che la stessa cosa non si riproduca in futuro.

PRESIDENTE. Prima di passare all'articolo 20-*bis*, dobbiamo esaurire l'articolo 20.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. L'onorevole Ministro aveva detto, nei riguardi dell'articolo 20, di non poter accettare l'emendamento proposto per una ragione fondamentale: perché non gli è possibile introdurre innovazioni nel bilancio 1961-62. Se riportiamo al 31 dicembre 1960 la indicazione del reperimento delle cattedre, come abbiamo votato nell'articolo 18, restiamo nell'ambito preciso delle possibilità dell'onorevole Ministro. L'emendamento così modificato diventa accettabile.

BADINI CONFALONIERI. Sono d'accordo che il mio emendamento sia così modificato.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se è indicata la data del 31 dicembre 1960 posso accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il penultimo comma dell'articolo 20, rimane allora così formulato:

« Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti tutti i posti disponibili, alla data del 31 dicembre 1960, di inse-

gnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti e scuole d'istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica da conferirsi ai sensi del presente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma, di cui do lettura:

« I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnici pratici e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio nell'anno scolastico 1960-61, che abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1959-60 qualifica non inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto » e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio ».

Oltre alle solite modifiche di coordinamento, concernenti gli anni scolastici, c'è un emendamento dell'onorevole Titomanlio Vittoria, inteso ad aggiungere dopo le parole « una prova pratica » le parole « ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma ».

TITOMANLIO VITTORIA. Ritengo necessario che sia determinato in qualche modo il carattere della prova pratica, per dare ad esso un minimo di serietà. Potrebbe essere sufficiente il riferimento all'articolo 19, in cui si stabilisce che il Ministero determinerà i programmi.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, pongo in votazione il testo del comma, con l'emendamento Titomanlio e le modifiche di coordinamento.

(È approvato).

Di seguito al testo ora approvato, gli onorevoli Baldelli, Fusaro e Franceschini propongono il seguente emendamento aggiuntivo:

« ... in qualità di insegnante tecnico-pratico e in qualità di insegnante di arte applicata, nonché in qualità di incaricato supplente di materie tecniche, di disegno tecnico e di discipline affini per il cui insegnamento erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze ».

BALDELLI. Spiego il mio emendamento con questa motivazione: come tutti sanno, mancano, per l'insegnamento delle materie tecniche e del disegno tecnico i laureati, gli ingegneri, e allora l'Amministrazione ha do-

vuto ricorrere a personale che non è laureato, per esempio ai periti industriali i quali hanno abbandonato per questa esigenza l'attività nei posti di insegnanti tecnico-pratici. Si chiede che questo personale, che dall'Amministrazione è stato sottratto dai compiti suoi, non possa non partecipare ai concorsi per insegnante tecnico-pratico e quindi chiedo che si cumuli nei cinque anni di servizio necessario per essere ammessi, sia il servizio prestato come insegnante tecnico-pratico sia il servizio prestato per cattedre per le quali era richiesto il titolo di ingegnere.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io non sono d'accordo quando volete abbassare il titolo di studio. In ogni modo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Il parere del Relatore ?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono favorevole.

BADINI CONFALONIERI. Debbo dichiarare chiaro e forte che è una cosa ridicola questa dei lavori fatti in fine di assemblea, prima delle ferie parlamentari, trattenendoci in Commissione dodici ore al giorno. In ogni modo andiamo pure avanti, però devo dire che non si può usare l'espressione « materie tecniche e affini ».

BALDELLI. Si può sopprimere il riferimento a discipline affini, essendo sufficiente indicare « materie tecniche e disegno tecnico ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dai deputati Baldelli, Fusaro e Franceschini.

(È approvato).

L'ultimo comma dell'articolo risulta essere del seguente tenore:

« I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, ai sensi dell'articolo 19, settimo comma, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto » e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio, in qualità di insegnante tecnico-pratico o in qualità di insegnante di arte applicata, nonché in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze ».

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, che rimane così formulato:

« Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale, che siano in possesso di idoneità a posti di assistente, capo officina, maestro di laboratorio, istruttore pratico o insegnante tecnico-pratico, conseguita in concorsi per esami ovvero che abbiano riportato nei medesimi concorsi almeno sessanta centesimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova, e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « valente » possono, a domanda e in relazione ai posti disponibili, ottenere l'assunzione nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici corrispondente alla idoneità posseduta.

Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata di ruolo nelle scuole di istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica, che in nessuno degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61 abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto », possono chiedere il passaggio nel ruolo superiore corrispondente all'idoneità posseduta.

Il personale di cui ai precedenti commi è collocato in graduatorie compilate per ciascun ruolo nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale è chiesta l'assunzione in ruolo.

Coloro che per insufficienza di posti non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni del presente articolo, conservano titolo all'assunzione in ruolo, nell'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite di un quinto dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata di ruolo e non di ruolo che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10-11-12-13-14-15-16 si applicano le norme degli articoli stessi.

Agli insegnanti degli istituti di istruzione media e artistica in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, in possesso del titolo di studio necessario per partecipare al concorso a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti d'istruzione tecnica, artistica e di avviamento professionale, si applicano le norme del presente articolo.

Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propri decreti, tutti i posti disponibili, alla data del 31 dicembre 1960, di inse-

gnante tecnico-pratico e di insegnante d'arte applicata negli istituti e scuole d'istruzione tecnica, di avviamento professionale ed artistica da conferirsi ai sensi del presente articolo.

I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica, ai sensi dell'articolo 19, settimo comma, al quale sono ammessi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61, che in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a « valente » e a « distinto » e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio, in qualità di insegnante tecnico pratico o in qualità di insegnante di arte applicata, nonché in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze ».

(È approvato).

Seguono ora tre articoli aggiuntivi, dopo di che discuteremo l'articolo 21 per poi tornare a quegli articoli precedenti che abbiamo tenuto in sospenso per alcune parti.

Gli onorevoli Grilli Antonio, Cruciani, De Michieli Vitturi hanno presentato un articolo 20-bis di cui do lettura:

« Gli insegnanti non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1960-61 nelle scuole elementari statali, che abbiano riportato in un concorso magistrale l'idoneità con almeno sette decimi dei voti riservati alle prove di esami ed abbiano ottenuto nell'ultimo biennio qualifica non inferiore a « buono » possono, a domanda ottenere l'assunzione nel ruolo soprannumerario.

Per gli insegnanti ex combattenti e simili la votazione è ridotta a sei decimi ».

CRUCIANI. Questo emendamento viene a confermare quanto è stato ben disposto nella legge denominata Badaloni e, soprattutto, nella legge Medici, solo che in conseguenza della prima, ci sono alcune province dove in virtù della legge stessa sono stati sistemati tutti gli insegnanti, mentre ci sono altre province, dove v'è stato un maggior numero di concorrenti e un più limitato numero di posti, dove gli idonei non hanno ancora trovato sistemazione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma nel concorso che abbiamo bandito,

abbiamo previsto il venti per cento dei posti riservati agli idonei della legge Medici.

PRESIDENTE. Devo comunque fare osservare all'onorevole Cruciani, che siamo fuori della materia. Infatti il titolo terzo della legge in esame, dice: « Sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica, di insegnanti forniti di particolari requisiti ». Lei presenta un articolo 20-bis che è fuori della materia trattata.

RAMPA. Onorevole Presidente, ritengo che si possa discutere sulla opportunità di collocazione dell'emendamento presentato dagli onorevoli Grilli Antonio, Cruciani e De Michieli Vitturi al titolo terzo, ma questo non vuol dire che il problema sollevato dal collega Cruciani non sia attuale e di grande importanza.

Vorrei quindi proporre all'onorevole Cruciani di ritirare l'articolo 20-bis che egli ha presentato, salvando però il suo contenuto attraverso un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare anche questo problema.

Il fatto che in questo momento stanno per essere banditi i concorsi e che si prevedono venti per cento riservati alla legge Medici, ci pone, evidentemente, di fronte a questo problema degli insegnanti elementari idonei.

CRUCIANI. Mi pare che la considerazione fatta dall'onorevole Rampa sia valida. Mi riprometto quindi di presentare un ordine del giorno sull'argomento e intanto l'articolo 20-bis si intende ritirato.

PRESIDENTE. Vi è un articolo 20-bis a firma dell'onorevole Orlandi; riguardante il personale non insegnante delle scuole secondarie ed anche questo poco pertinente con la materia trattata da questo titolo III. Vorrei chiedere al presentatore se insiste.

ORLANDI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'articolo 20-bis a firma dell'onorevole Orlandi si intende pertanto ritirato..

Segue altro articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Codignola. Ne do lettura:

« Le cattedre aventi i requisiti per passare in organico e funzionanti di fatto da almeno due anni, nonché le cattedre di nuova istituzione conseguenti ad ampliamenti dell'organico stesso, sulla base di un censimento disposto entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico dal Ministero della pubblica istruzione tramite i Provveditorati agli studi, vengono dichiarate disponibili con pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione non oltre il mese di gennaio successivo.

Le cattedre dichiarate disponibili in base al precedente comma, e quelle rese disponibili dal collocamento a riposo per limiti d'età del personale insegnante, devono essere messe a concorso per non meno di quattro quinti entro il termine massimo di sei mesi dalla dichiarazione di disponibilità.

I precedenti commi saranno attuati dopo che siano espletati i concorsi ordinari già banditi all'atto della pubblicazione della presente legge e i concorsi riservati previsti dall'articolo 1 della presente legge, non considerata la graduatoria ad esaurimento.

Qualora le cattedre disponibili non siano messe a concorso nel termine di cui al secondo comma, esse saranno assegnate per un terzo, dal 1° ottobre successivo, agli insegnanti che abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova, nel precedente concorso per le corrispondenti cattedre, in ordine di graduatoria.

In caso di mancato bando di concorso entro 18 mesi dalla dichiarazione di disponibilità, un altro terzo delle cattedre disponibili verrà ricoperto con la medesima procedura e nei medesimi termini ».

L'onorevole Codignola insiste o ritira l'emendamento ?

CODIGNOLA. Insisto.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ritengo che lo spirito che ha suggerito l'articolo 20-bis corrisponda a effettive esigenze; il proponente, cioè, vuole, per il futuro, evitare quanto è accaduto per il passato, in materia di conferimento a concorso delle cattedre disponibili. Debbo però osservare che nella proposta di emendamento dell'onorevole Codignola, vi sono due concetti piuttosto pesanti: quello di una fissazione precisa di cattedre che non sono ancora istituite e senza che sia indicato il modo in cui esse debbono essere istituite e quella di un uso di quelle cattedre ai fini del concorso di cui parliamo, stabilendo come esse vadano, anche per il futuro, assegnate nei concorsi.

Il collega Codignola introdurrebbe, cioè, inevitabilmente un grosso elemento nuovo, in tutta la legislazione, al di là dello spirito della sua proposta per le cattedre; quello della immissione in ruolo con i sette decimi.

CODIGNOLA. C'è la proposta di legge dell'onorevole Russo, che noi abbiamo già approvata e che consente l'immissione in ruolo di questi candidati.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La legge Russo prevede particolari condizioni e limiti.

Desidero sottoporre alla Commissione, in sostituzione dell'articolo che suggerisce l'onorevole Codignola, un articolo simile, ma in cui mi pare che i concetti siano più precisi e si evitino gli scogli incontrati. Esso sarebbe del seguente tenore:

« Entro tre mesi dall'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 1962-63, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, istituisce negli istituti e scuole di istruzione secondaria tutte le cattedre per le quali si siano verificate le condizioni previste dalle leggi vigenti in ordine all'orario completo.

Per quanto riguarda gli istituti dotati di autonomia amministrativa, il predetto decreto è modificativo delle tabelle organiche stabilite dai relativi decreti istitutivi.

La ripartizione tra i singoli istituti e scuole, delle cattedre di cui al primo comma del presente articolo, è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le cattedre anzidette, nonché quelle rese disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno, sono messe a concorso per non meno di quattro quinti entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno successivo ».

Con quest'ultimo comma, dopo istituite le cattedre, si dice come esse verrebbero messe a concorso.

Credo che tutti questi elementi salvaguardino una volta per sempre la possibilità di istituire cattedre e non soltanto di istituirle, ma costringeranno il Governo a metterle a concorso.

Mi pare, pertanto, che i due concetti che erano nello spirito dell'articolo 20-bis proposto dall'onorevole Codignola, siano accolti mentre sono espunti tutti i motivi di contrasto e con la legge e, anche, con quanto si poteva prevedere per la immissione nei ruoli di insegnanti che, invece, dovranno fare i concorsi normali, senza andare a toccare il principio dei concorsi sul quale dobbiamo ancora discutere veramente a fondo.

CODIGNOLA. Ringrazio l'onorevole Relatore dello sforzo da lui compiuto per giungere ad una soluzione soddisfacente e dico subito che essa è da noi valutata nella sua importanza perché la formula dell'onorevole Relatore proposta, accetta il punto centrale, l'obbligo cioè dell'Amministrazione, di mettere a concorso entro il 31 dicembre di ogni anno i quattro quinti delle cattedre disponibili. Esso però è ben lontano dal nostro emendamento sia per quanto riguarda la possibilità di immettere direttamente nei ruoli gli insè-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

gnanti già idonei, nel caso l'Amministrazione non faccia i concorsi e sia perché mantiene il « concerto col Ministro del tesoro ». Questa ultima formula, vuol dire che può continuare ad esistere una politica del Tesoro che ostacola la messa a concorso delle cattedre dichiarate dal Ministro della pubblica istruzione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Lo spirito dell'emendamento è che vengono rese pubbliche, in forza di legge, le disponibilità di cattedre, per cui il Governo, se il Tesoro facesse opposizioni, verrebbe veramente a trovarsi in difficoltà.

CODIGNOLA. Il Governo si assume un obbligo, che può essere disatteso, ma con le responsabilità politiche conseguenti. Si tratta, quindi, di un passo avanti abbastanza significativo ed accettabile. Desidererei che la parte finale del primo comma venisse modificata in maniera però formale. È poco chiara. Proponerei di sostituire alla dizione: « istituisce negli istituti e scuole di istruzione secondaria tutte le cattedre per le quali si siano verificate le condizioni previste dalle leggi vigenti in ordine all'orario completo », la dizione: « istituisce tutte le cattedre che, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, già funzionano di fatto ad orario completo ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La dizione originaria concede di più, in quanto non ci si ferma a stabilire le cattedre che già presentemente raggiungono l'orario completo, ma comprende anche quelle future che raggiungeranno l'orario completo. Prego l'onorevole Codignola di accettare la versione da me proposta, che concede di più.

CODIGNOLA. Dichiaro che voterò a favore della proposta di articolo aggiuntivo avanzata dall'onorevole Relatore considerando la soluzione in esso contenuta come il primo passo verso una soluzione più decisiva e radicale del problema del reperimento delle cattedre.

NATTA. Anche la mia parte voterà a favore considerando questa soluzione come un primo passo avanti nella soluzione del problema.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo insiste nel ritenere che la sede della materia non sia propriamente questa; visto però l'unanimità dei consensi sulla formula proposta, il Governo si rimette al volere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo nel testo di cui ha dato lettura l'onorevole Relatore.

(È approvato).

Dobbiamo ora esaminare l'articolo 20-ter proposto dall'onorevole Codignola.

Ne do lettura.

« Gli anni di servizio prestati in qualità di insegnante non di ruolo negli istituti d'istruzione secondaria statali e pareggiati successivamente all'abilitazione conseguita in concorso o in esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, sono riconosciuti a vantaggio di una corrispondente abbreviazione della progressione in carriera degli insegnanti di ruolo degli istituti secondari, fino a un massimo di anni 4.

A tal fine sono valutabili gli anni di servizio non di ruolo di cui al comma precedente, prestati per la durata continuativa di almeno sette mesi in ogni anno scolastico e per ognuno dei quali si sia ottenuta qualifica non inferiore a « valente ».

Tale riconoscimento è applicabile a domanda da parte dell'insegnante di ruolo che abbia già conseguito la nomina a ordinario ».

L'onorevole Codignola ha facoltà di illustrarlo.

CODIGNOLA. Ci troviamo nella seguente situazione: abbiamo, nel II titolo, dato il beneficio di quattro anni agli effetti economici agli insegnanti non di ruolo, cosa già fatta finora per gli insegnanti di ruolo. Abbiamo, così, in sostanza, parificato le condizioni tanto degli insegnanti di ruolo quanto quelle degli insegnanti fuori ruolo, per quanto riguarda la valutazione dei quattro anni antecedenti l'entrata in ruolo.

Per ristabilire la distinzione già esistente fra insegnanti fuori ruolo, che non avevano questo diritto, e gli insegnanti in ruolo che lo avevano, si deve dare agli insegnanti in ruolo, la possibilità di valersi dei quattro anni agli effetti della progressione in carriera.

C'è un collegamento tra questo articolo 20-bis e l'articolo 7.

PRESIDENTE. Su quest'articolo dobbiamo avere il parere della Commissione Bilancio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si può accantonare come tutti gli articoli che comportano oneri finanziari.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Se mi si permette, vorrei suggerire alla Commissione di stabilire un criterio di gradualità. Mi pare che i colleghi tutti abbiano insistito che, ove ci siano dei fondi, questi si debbano usare per il miglioramento dei coefficienti, per certe indennità ai presidi, ai direttori didattici, agli ispettori ed eventualmente per l'articolo 7 che riguarda il personale non di ruolo (aumenti periodici). Non credo che la Commissione Bi-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1961

lancio potrà accettare tutti gli emendamenti, perciò proporrei di prospettare noi stessi una gradualità.

BUZZI. Ritengo utile fare una considerazione che propongo all'attenzione degli onorevoli colleghi e in particolare dell'onorevole Codignola, poiché mi pare che ella voleva sapere se intendiamo accantonare questo articolo ai fini di esaminarlo dopo aver sentito la Commissione Bilancio. Debbo far presente che l'articolo comporta una innovazione profonda, perché, mentre l'articolo 7 — a cui si riferisce il collega Codignola — parla di aumenti periodici di stipendio e considera una certa retroattività della norma per consentire un certo numero di aumenti al personale non di ruolo, coll'articolo 20-bis si introduce una agevolazione di carriera che dovremmo riconoscere per tutto il personale insegnante. Io sarei favorevole, ma mi pongo il problema e sono qui per dire che se la Commissione entrasse in quest'ordine di idee, non potrei rinunciare a proporre che il problema sia esaminato anche per il personale della scuola elementare.

PRESIDENTE. Qui siamo notevolmente oltre i limiti di quello che la Commissione Bilancio potrà accogliere; se aggiungiamo anche questa nuova richiesta, temo che non se ne farà nulla. Comunque, data l'ora tarda, si rende necessario ormai sospendere la seduta.

BADINI CONFALONIERI. Ci sono anche due miei emendamenti: il primo riguarda la

decorrenza dal 1° luglio 1962 dei coefficienti di retribuzione per i docenti di ruolo A; l'altro non dovrebbe dar luogo a discussione in quanto si tratta semplicemente di inserire in tutti gli articoli nei quali si parli di insegnanti di ruolo e di insegnanti di ruolo speciale transitorio le parole: « gli insegnanti di ruolo transitorio ordinario ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'onere finanziario di questa legge è stato calcolato in relazione allo scorrimento delle carriere. Il Governo ha creduto opportuno di fissare la data di decorrenza al 1° ottobre; se stabiliamo, come ella dice, la decorrenza al 1° luglio 1962 non salviamo la formula dal punto di vista dell'articolo 81; in secondo luogo alteriamo anche il concetto dell'onere per questa legge. Pregherei quindi di non insistere a porre altri problemi che renderebbero impossibile lo scioglimento delle riserve.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata a domani pomeriggio.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 24.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI